

Il giorno 18 del mese di dicembre dell'anno 2025 si riunisce, in modalità mista (in presenza e online), il Consiglio Regionale dell'Ordine degli Psicologi dell'Abruzzo, nelle persone dei seguenti componenti:

COGNOME	NOME	CARICA	PRESENTE IN SEDE	PRESENTE DA REMOTO	ASSENTE
Perilli	Enrico	Presidente	X		
Cecilia	Maria Rosita	Vicepresiden te		X	
Cerratti	Paola	Tesoriere	X		
Perazzini	Matteo	Segretario	X		
Pendenza	Giovanni	Consigliere	X		
Petrocco	Clementina	Consigliere	X		
Sangiuliano	Alessio	Consigliere	X		
Marchetti	Daniela	Consigliere			X
Barnabei	Maria Cristina	Consigliere	X		
Mancini	Marco	Consigliere	X		
Di Rocco	Gloria	Consigliere		X	
Ciabattoni	Claudia	Consigliere	X		
Di Girolamo	Francesca	Consigliere			X
Di Fiore	Teresa	Consigliere			X
Ciccocioppo	Maurizia	Consigliere			X

Alle ore 14:51 il Presidente, constatata e fatta constatare la presenza del numero legale, dichiara aperta la seduta.

La seduta è verbalizzata dal Consigliere Segretario Perazzini.

Il consiglio si riunisce con i seguenti punti all'o.d.g.:

1. Informazioni ai sensi dell'art. 22 del Regolamento Interno;
2. Discussione in merito ad approvazione verbale del 28.11.2025;
3. Audizione deontologica in merito ad S.D. n. 08/2024 (h 15:00);
4. Audizione deontologica in merito ad S.D. n. 13/2024 (h 17:30)
5. Audizione deontologica in merito ad S.D. n. 07/2024 (h 09:30);
6. Audizione deontologica in merito a segnalazione prot. n. 1446/2021 (h 11:30)
7. Audizione deontologica in merito ad S.D. n. 09/2024 (h 17:30)
8. Discussione in merito a ratifica decreti presidenziali;
9. Iscrizioni, trasferimenti, cancellazioni;
10. Annotazioni ex art. 3 Legge 56/89;

11. Patrocini;
12. Discussione in merito a programmazione e pianificazione esigenze dell'Ente per l'anno 2026;
13. Discussione in merito a stanziamento budget Eventi di formazione 2026;
14. Discussione in merito a sostituzione componente Gruppo di Lavoro Pari Opportunità;
15. Varie ed eventuali
15. bis Discussione in merito a proposta di apertura procedimento deontologico SD 07/2025
15. ter Discussione in merito a proposta di apertura procedimento deontologico SD 01 e 04/2025
15. quater Discussione in merito a proposta di archiviazione procedimento deontologico SD 16/2024
15. quinquies Discussione in merito a proposta di apertura procedimento deontologico SD 09/2025
15. sexies Discussione in merito a nomina relatori protocollo d'intesa Guardia di Finanza;

Si passa al punto 1 all'o.d.g.: Informazioni ai sensi dell'art. 22 del Regolamento Interno;

Apri la conversazione il Presidente, il quale comunica i vincitori del concorso generale ASL le stabilizzazioni come confermato dal direttore non hanno avuto priorità, uscirà una delibera della ASL che sancirà chi ha i requisiti successivamente sarà fatto l'atto.

Alle ore 14:55 entra online la Cons. Ciccocioppo.

In merito agli ECM, si sta concludendo la fine triennio come si può immaginare c'è una quantità di colleghe e colleghi che non hanno rispettato la scadenza, un quadro definitivo si avrà a marzo per comprendere meglio l'attuale situazione.

Alle ore 14:58 entrano in aula le Cons. Marchetti e Di Girolamo

Il Presidente comunica l'evento organizzato dalla CAMPI a Roma

Si passa al punto 2 all'o.d.g.: Discussione in merito ad approvazione verbale del 28.11.2025;

Il Cons. Segretario premette che il verbale, oggi sottoposto ad approvazione, è stato inviato ai Consiglieri nei termini regolamentari e non sono pervenute richieste di integrazione e/o modifiche.

Il Presidente pone a votazione il verbale del **28.11.2025**

Il Cons. Segretario premette che il verbale, oggi sottoposto ad approvazione, è stato inviato ai Consiglieri nei termini regolamentari e non sono pervenute richieste di integrazione e/o modifiche.
Il Presidente pone a votazione il verbale del 28.11.2025

Votazione presenti n. 14

Favorevoli: 14 (Perilli, Cecilia, Cerratti, Perazzini, Pendenza, Petrocco, Sangiuliano, Marchetti, Barnabei, Mancini, Di Rocco, Ciabattini, Di Girolamo, Ciccocioppo)

Contrari: Nessuno

Astenuti: Nessuno

Si passa al punto 3 all'o.d.g.: Audizione deontologica in merito ad S.D. n. 08/2024

Il Presidente presenta al Consiglio i consulenti legali che prenderanno parte alle audizioni

Il Presidente cede la parola al Coordinatore della commissione deontologica Cons. Macini affinché esponga al consiglio il caso in oggetto.

Al presente verbale si allega il verbale dell'audizione deontologica.

Delibera n. 208, approvata con voto all'unanimità dei/delle presenti.

-----***Il Consiglio***

- **Visti** gli artt. 26 e 27 della legge 56 del 18/02/1989, che attribuiscono all'Ordine il potere disciplinare;
- **Visto** l'art. 12, lettera h) della legge 56 del 18/02/1989, ai sensi del quale Il Consiglio "vigila per la tutela del titolo professionale e svolge le attività dirette ad impedire l'esercizio abusivo della professione";
- **Vista** la deliberazione n. 165 del 27.10.2025 di avvio del procedimento disciplinare e di convocazione dell'incolpato dott. M.M.;
- **Esaminata** la documentazione del fascicolo identificato SD 08/2024;
- **Esaminata** la memoria difensiva del 08.12.2025 prodotta dall'incolpato nei termini di Regolamento;
- **Audita** la relazione del coordinatore della Commissione Deontologica dott. Marco Mancini;
- **Audito** l'incolpato, ai sensi dell'art. 8 comma 4 del Regolamento Disciplinare, in merito alla ricostruzione dei fatti e alla connessa condotta professionale;
- **Ascoltate** le difese verbali dell'incolpato;
- **Considerato che** è stato accertato che l'incolpato ha pubblicato, all'interno di un video diffuso tramite piattaforma YouTube e liberamente accessibile al pubblico (link omissis), immagini di tavole del Test di Rorschach, invitando gli spettatori a esprimere cosa vi vedessero e presentando tali contenuti in forma interattiva e semplificata, con modalità assimilabili a un gioco o a una forma di intrattenimento;
- **Preso atto che**, secondo le argomentazioni difensive dell'incolpato, il video avrebbe avuto finalità esclusivamente divulgative e non cliniche diagnostiche;
- **Ritenuto che** tali finalità dichiarate, tuttavia, non sono idonee a escludere la rilevanza deontologica della condotta;
- **Considerato che** l'articolo 25 del Codice Deontologico prescrive che:
"Lo psicologo non usa impropriamente gli strumenti di diagnosi e di valutazione di cui dispone. Nel caso di interventi commissionati da terzi, informa i soggetti circa la natura del suo intervento professionale, e non utilizza, se non nei limiti del mandato ricevuto, le notizie apprese che possano recare ad essi pregiudizio. Nella comunicazione dei risultati dei propri interventi diagnostici e"

valutativi, lo psicologo è tenuto a regolare tale comunicazione anche in relazione alla tutela psicologica dei soggetti.”

- **Considerato che** detto articolo impone allo psicologo di non utilizzare impropriamente gli strumenti di diagnosi e di valutazione di cui dispone e di regolare con particolare cautela la comunicazione di contenuti a essi relativi, in funzione della corretta conservazione del valore professionale degli strumenti stessi.
- **Considerato che**, nel caso di specie, Il Consiglio ritiene che il concetto di “uso improprio” richiamato dalla norma non possa essere interpretato in senso restrittivo, limitandolo unicamente alle situazioni in cui lo strumento venga utilizzato all’interno di un contesto clinico o valutativo. L’obbligo deontologico di correttezza nell’impiego degli strumenti professionali, infatti, non viene meno quando essi siano utilizzati in ambito divulgativo o comunicativo. Anche in tali contesti, lo psicologo è tenuto a preservarne il valore tecnico, la funzione specifica e le condizioni che ne garantiscono l’attendibilità e l’utilizzabilità futura.

Nel caso in esame è stato accertato che l’incolpato, all’interno di un video diffuso su piattaforma YouTube e accessibile indiscriminatamente al pubblico, ha mostrato la tavola originale numero VI del Test di Rorschach, invitando gli utenti a esprimere cosa vi vedessero e presentando lo strumento in forma semplificata e ludica, con finalità prevalentemente orientate al coinvolgimento e all’interazione con il pubblico. Tale modalità comunicativa è stata ritenuta integrare un uso improprio dello strumento per due ordini di ragioni.

In primo luogo, il video ha veicolato una rappresentazione estremamente banalizzata del Test di Rorschach, riducendolo a un mero esercizio di curiosità percettiva, privo di adeguata contestualizzazione metodologica e scientifica. La spiegazione fornita non era finalizzata a illustrare in modo corretto e responsabile le finalità cliniche dello strumento, bensì a stimolare l’interazione degli utenti attraverso una modalità assimilabile a un gioco tra il pubblicante e i suoi followers.

Il Consiglio ha ritenuto che tale impostazione non risponda a un reale interesse divulgativo: la presentazione di aspetti sommari e approssimativi sul “funzionamento” dello strumento non apporta alcuna utilità informativa alla popolazione generale, la quale non dispone delle competenze per comprenderne l’uso tecnico, né ha necessità di conoscerne le specifiche modalità applicative. È un conto, infatti, illustrare al pubblico le finalità generali e l’utilità clinica di uno strumento psicodiagnostico; altro conto è esporne contenuti tecnici e materiali originali in forma semplificata e decontestualizzata.

In secondo luogo, e in maniera ancora più rilevante sotto il profilo deontologico, l’incolpato ha esposto pubblicamente la tavola originale del Test di Rorschach, senza considerare le conseguenze che tale esposizione può determinare sull’utilizzabilità futura dello strumento.

Il Test di Rorschach, per sua natura, si fonda sulla presentazione di dieci specifiche tavole standardizzate, dotate di caratteristiche formali e percettive uniche, validate da una sterminata letteratura scientifica che, peraltro, l’incolpato ha dimostrato in sede di Consiglio di non conoscere. La validità dello strumento è strettamente connessa all’originalità e alla non familiarità delle tavole per il soggetto esaminato. Proprio per tale ragione, la prassi clinica e la maggior parte della letteratura di riferimento indicano che il test non possa essere nuovamente somministrato prima che sia trascorso un significativo intervallo di tempo (generalmente individuato in almeno 6-12 mesi), poiché la precedente esposizione alle tavole può influenzare le risposte e compromettere l’attendibilità dei risultati. L’aver già visto una tavola, averla commentata o aver ricevuto spiegazioni, seppur sommarie, su di essa, può infatti condizionare la successiva somministrazione, rendendo meno genuino il processo percettivo e associativo su cui si fonda il test.

Pertanto, la diffusione pubblica delle tavole originali non costituisce una mera scelta comunicativa neutra, ma un comportamento potenzialmente idoneo a pregiudicare l’interesse di eventuali futuri utenti che, avendo già visto il materiale testistico, potrebbero non poter essere sottoposti validamente

allo strumento in caso di necessità clinica o valutativa. Il Consiglio ha ritenuto che un professionista psicologo, proprio in ragione della propria formazione e competenza, avrebbe dovuto essere consapevole di tale aspetto e adottare le necessarie cautele. Se l'intento fosse stato esclusivamente divulgativo, tale finalità avrebbe potuto essere perseguita mediante modalità alternative e non pregiudizievoli, ad esempio illustrando il funzionamento generale del test senza mostrare le tavole originali, oppure utilizzando immagini di macchie d'inchiostro diverse e ugualmente simmetriche non appartenenti al set ufficiale, come comunemente avviene in numerose attività di divulgazione responsabile. L'incolpato, invece, ha privilegiato una modalità comunicativa tipica dei social media, orientata prevalentemente alla massimizzazione dell'interazione e del coinvolgimento del pubblico, senza considerare le possibili ricadute deontologiche della propria condotta e senza porsi il problema dell'impatto che l'esposizione preventiva delle tavole avrebbe potuto avere su potenziali future somministrazioni.

Proprio tale scorrettezza verso la tutela dello strumento e verso le conseguenze del suo utilizzo al di fuori dei contesti appropriati integra, ad avviso del Consiglio, la violazione dell'articolo 25 del Codice Deontologico. La condotta contestata non viene quindi censurata in ragione dell'attività divulgativa in sé, pienamente legittima, ma per le modalità con cui essa è stata realizzata, che hanno comportato un impiego non appropriato di materiale psicodiagnostico riservato e tecnicamente sensibile.

Il Consiglio ha altresì dovuto constatare che tale condotta sia espressione di una conoscenza inadeguata dello strumento utilizzato.

Tale aspetto è emerso in modo evidente nel corso dell'audizione dell'incolpato, il quale, a sostegno delle proprie argomentazioni difensive, ha fatto riferimento a un singolo contributo scientifico risalente al 1999, senza considerare l'ampia e consolidata letteratura successiva che, nel corso di decenni, ha approfondito e validato ulteriormente in modo esteso l'utilizzo del Test di Rorschach.

Il richiamo a un unico articolo datato, presentato come fondamento della propria posizione, è apparso indicativo di una visione parziale e non aggiornata dello stato attuale delle conoscenze scientifiche, soprattutto in relazione a uno strumento che rappresenta, a tutt'oggi, il test psicodiagnostico che vanta in assoluto il più alto numero di ricerche e riferimenti scientifici.

Ancor più significative sono state le modalità espressive adottate dall'incolpato nel corso della medesima audizione nei confronti dei Membri del Consiglio stesso, laddove egli ha definito il Test di Rorschach in modo gravemente svalutativo e volgare: *"E' un test di merda"*. Tale linguaggio, oltre a risultare inaccettabile rispetto al contesto formale di un procedimento disciplinare, ha evidenziato un atteggiamento di marcata disistima nei confronti di uno strumento professionale ampiamente utilizzato da numerosi psicologi in ambito clinico, peritale e valutativo, manifestando una idea svalutante e non sufficientemente informata dello strumento, incompatibile con il criterio di competenza e rigore metodologico che deve caratterizzare l'operato di un professionista psicologo.

L'insieme di tali elementi conferma che l'utilizzo improprio delle tavole del Rorschach, oggetto del presente procedimento, non è stato il risultato di una scelta consapevole e ponderata, bensì la conseguenza di una conoscenza tecnica non adeguatamente approfondita e di un approccio superficiale verso uno strumento di riconosciuta rilevanza scientifica e professionale.

- **Ritenuto che**, alla luce di tali considerazioni, la condotta dell'incolpato integri una violazione dell'articolo 25 del Codice Deontologico.

- **Visto** l'art. 25 del vigente regolamento del Consiglio dell'Ordine "Votazioni", in particolare il 4 comma, ai sensi del quale *"[...] Si vota sempre a scrutinio segreto su questioni concernenti aspetti relativi alla Deontologia..."*;

- **Considerato che** nell'odierna seduta il Consiglio ha disposto all'unanimità dei presenti di derogare all'applicazione dell'art. 25, c. 4, del vigente regolamento del Consiglio dell'Ordine "Votazioni", disponendo, quindi di procedere con votazione palese;

- **Visto** l'art. 11, comma 2, del Regolamento Disciplinare ai sensi del quale “[...] le decisioni vengono prese a maggioranza semplice dei presenti, con un quorum costitutivo non inferiore alla metà più uno dei componenti il Consiglio dell’Ordine. In caso di parità prevale il giudizio più favorevole all’incolpato..”;

- **Visto**, altresì il comma 4 dell’art. 11d el Regolamento Disciplinare ai sensi del quale “La decisione del Consiglio dell’Ordine può consistere: - nell’archiviazione del procedimento; - nella sospensione del procedimento, ai sensi e per gli effetti dell’articolo precedente; - nell’irrogazione della sanzione.”;

Tutto ciò premesso, ritenuto e considerato, con voto favorevole all’unanimità dei presenti, 13 (Cecilia, Cerratti, Perazzini, Pendenza, Petrocco, Sangiuliano, Marchetti, Barnabei, Mancini, Di Rocco, Ciabattoni, Di Girolamo, Perilli) sull’ipotesi di sanzionare l’incolpato con l’irrogazione della sanzione della **Censura** a carico del dott. M.M. ai sensi dell’art. 26, comma 1, lett. b) L. 56/89

DELIBERA n. 208- 25

- a. di concludere il procedimento disciplinare irrogando la **sanzione della CENSURA** nei confronti del professionista dott. M.M., nato a OMISSIS il OMISSIS, residente in OMISSIS, iscritto all’Albo, sez. A dal OMISSIS al n. OMISSIS, poiché la condotta dell’incolpato ha violato l’art. 25 del C.D.
- b. di archiviare la posizione dell’incolpato con riferimento alle contestazioni di cui agli articoli 4-5-11-40 del Codice Deontologico;
- c. di notificare la presente deliberazione all’iscritto dott. M.M. e al Procuratore della Repubblica competente per territorio ai sensi dell’art. 27, comma 3, L. 18 febbraio 1989 n. 56;
- d. di dare atto che avverso le deliberazioni del Consiglio può essere proposta impugnazione con ricorso ai sensi dell’art. 14 del Regolamento Disciplinare e degli artt. 17 e 26, comma 5, della legge 18 febbraio 1989 n. 56;
- e. di dare atto, altresì che, ai sensi dell’art. 14, comma 1, del Regolamento disciplinare, i provvedimenti disciplinari divengono esecutivi il giorno successivo alla data di notificazione della decisione, completa di motivazione, all’interessato.

Si passa al punto 4 all’o.d.g.: Audizione deontologica in merito ad S.D. n. 13/2024

Il Presidente presenta al Consiglio i consulenti legali che prenderanno parte alle audizioni.

Il Presidente cede la parola al Coordinatore della commissione deontologica Cons. Macini affinché esponga al consiglio il caso in oggetto.

Al presente verbale si allega il verbale dell’audizione deontologica.

Delibera n. 209, approvata con voto all’unanimità dei/delle presenti.

-----**Il Consiglio**

- **Visti** gli artt. 26 e 27 della legge 56 del 18/02/1989, che attribuiscono all'Ordine il potere disciplinare;
- **Visto** l'art. 12, lettera h) della legge 56 del 18/02/1989, ai sensi del quale Il Consiglio "vigila per la tutela del titolo professionale e svolge le attività dirette ad impedire l'esercizio abusivo della professione";
- **Vista** la deliberazione n. 169 del 27.10.2025 di avvio del procedimento disciplinare e di convocazione dell'incolpata dott.ssa S.P.;
- **Esaminata** la documentazione del fascicolo identificato SD 13/2024;
- **Audita** la relazione del coordinatore della Commissione Deontologica dott. Marco Mancini;
- **Audita** l'incolpata, ai sensi dell'art. 8 comma 4 del Regolamento Disciplinare, in merito alla ricostruzione dei fatti e alla connessa condotta professionale;
- **Ascoltate** le difese verbali dell'incolpata;
- **Visto** l'art. 25 del vigente regolamento del Consiglio dell'Ordine "Votazioni", in particolare il 4 comma, ai sensi del quale "[...] Si vota sempre a scrutinio segreto su questioni concernenti aspetti relativi alla Deontologia...";
- **Considerato che** nell'odierna seduta il Consiglio ha disposto all'unanimità dei presenti di derogare all'applicazione dell'art. 25, c. 4, del vigente regolamento del Consiglio dell'Ordine "Votazioni", disponendo, quindi di procedere con votazione palese;
- **Visto** l'art. 11, comma 2, del Regolamento Disciplinare ai sensi del quale "[...] le decisioni vengono prese a maggioranza semplice dei presenti, con un quorum costitutivo non inferiore alla metà più uno dei componenti il Consiglio dell'Ordine. In caso di parità prevale il giudizio più favorevole all'incolpato..";
- **Visto**, altresì il comma 4 dell'art. 11 del Regolamento Disciplinare ai sensi del quale "*La decisione del Consiglio dell'Ordine può consistere: - nell'archiviazione del procedimento; - nella sospensione del procedimento, ai sensi e per gli effetti dell'articolo precedente; - nell'irrogazione della sanzione.*";
- **Considerato che** l'incolpata, nel corso dell'audizione consiliare, ha riconosciuto come proprio lo scritto posto a fondamento della contestazione dell'esponente, nel quale affermava che il sig. A.D.C. fosse affetto da Disturbo Narcisistico di Personalità, pur non avendo mai incontrato né valutato direttamente il soggetto interessato, e che, sulla base di tale diagnosi e delle problematiche ad essa attribuite, auspicava limitazioni al diritto di visita del medesimo nei confronti del figlio minore.

Il Consiglio ha ritenuto che tale condotta configuri una irresponsabilità professionale, in quanto la formulazione di una diagnosi non fondata su valutazione diretta e il suo utilizzo in un contesto giudiziario potenzialmente incidente sui diritti genitoriali risultano idonei a produrre conseguenze rilevanti e pregiudizievoli per le persone coinvolte, con particolare riferimento sia al soggetto valutato sia al minore.

Non è stata ritenuta accoglibile la giustificazione addotta dall'incolpata in sede di audizione consiliare, secondo cui lo scritto in questione non costituirebbe una relazione tecnica, bensì meri appunti messi a disposizione della sig.ra G. e del suo legale. Tale ricostruzione non appare conforme alla realtà dei fatti, atteso che il documento risulta intestato come "Relazione di sintesi del lavoro di psicoterapia" ed è sottoscritto dalla professionista, assumendo pertanto una chiara e inequivocabile valenza professionale.

In ogni caso, anche a voler ritenere che la professionista intendesse redigere il documento come appunto non formalizzato, ciò non esclude la violazione degli obblighi deontologici, permanendo il dovere di prevedere le possibili e dirette conseguenze derivanti dalla circolazione di tale scritto,

soprattutto in un contesto giudiziario caratterizzato da elevata conflittualità e da rilevanti implicazioni sul piano della tutela del minore e dei diritti delle persone coinvolte.

Alla luce di tali elementi, il Consiglio ha ritenuto che la condotta dell'incolpata violi l'articolo 3 del Codice Deontologico, per non aver adeguatamente considerato la responsabilità sociale del proprio operato e le prevedibili conseguenze delle proprie affermazioni, nonché l'articolo 22, per non aver adottato una condotta rispettosa e tutelante nei confronti dei soggetti coinvolti, avendo posto in essere un comportamento potenzialmente lesivo attraverso l'utilizzo di una diagnosi non fondata in un procedimento giudiziario.

- **Considerato che** come già evidenziato in relazione alle violazioni degli articoli 3 e 22 del Codice Deontologico, la condotta posta in essere dall'incolpata si sostanzia nella formulazione di una diagnosi di Disturbo Narcisistico di Personalità riferita a un soggetto mai incontrato né direttamente valutato, il Consiglio ha ritenuto che i medesimi fatti integrino altresì una violazione degli articoli 7 e 25.

In particolare, l'espressione di un giudizio diagnostico in assenza di conoscenza diretta del soggetto interessato, non supportata da documentazione clinica pregressa adeguata, coerente e attendibile, si pone in contrasto con l'articolo 7 del Codice Deontologico, che consente allo psicologo di formulare valutazioni professionali esclusivamente sulla base di presupposti conoscitivi diretti o adeguatamente documentati.

Tale condotta è stata altresì valutata come un uso improprio delle competenze e degli strumenti diagnostici, in quanto la funzione valutativa è stata esercitata in modo indiretto e al di fuori di un contesto di valutazione clinica effettiva. La redazione di un documento contenente una diagnosi psicopatologica su un soggetto mai esaminato, peraltro destinato a un possibile utilizzo in ambito giudiziario, come ampiamente prevedibile nel momento in cui la stessa incolpata si giustifica dichiarando che fossero solo appunti messi a disposizione del legale, eccede i limiti di un corretto impiego delle competenze diagnostiche e risulta non conforme alle finalità e alle modalità proprie dell'attività valutativa.

Il Consiglio ha pertanto ritenuto che l'incolpata abbia fatto un utilizzo non appropriato della funzione diagnostica, attribuendo a una propria valutazione indiretta un valore e un impatto non giustificati sul piano metodologico e deontologico, configurando così una violazione dell'articolo 25 del Codice Deontologico.

Alla luce di quanto sopra, la condotta dell'incolpata è stata ritenuta lesiva dei principi di correttezza, rigore e appropriatezza nell'esercizio delle competenze professionali, giustificando l'irrogazione della sanzione disciplinare anche in relazione agli articoli 7 e 25 del Codice Deontologico.

- **Ritenuto che** tali condotte integrino violazioni degli **artt. 3, 7, 22, 25** del Codice Deontologico degli Psicologi Italiani.

- **Considerato in particolare che**, in sede di audizione consiliare, l'incolpata ha espresso una disposizione autocritica, riconoscendo gli errori commessi e manifestando rammarico per le conseguenze del proprio operato.

Tutto ciò premesso, ritenuto e considerato, con voto favorevole all'unanimità dei presenti, 13 (Cecilia, Cerratti, Perazzini, Pendenza, Petrocco, Sangiuliano, Marchetti, Barnabei, Mancini, Di Rocco, Ciabattini, Di Girolamo, Perilli) sull'ipotesi di sanzionare l'incolpato con l'irrogazione della sanzione della **Censura** a carico della dott.ssa S.P. ai sensi dell'art. 26, comma 1, lett. b) L. 56/89

DELIBERA n. 209- 25

- a. di concludere il procedimento disciplinare irrogando la **sanzione della CENSURA** nei confronti della professionista dott.ssa S.P., nata a OMISSIS, residente in OMISSIS, iscritto all'Albo, sez. A dal OMISSIS al n. OMISSIS, poiché la condotta dell'incolpato ha violato gli **artt. 3, 7, 22, 25** del C.D.
- b. di notificare la presente deliberazione all'iscritta dott.ssa S.P. al Procuratore della Repubblica competente per territorio ai sensi dell'art. 27, comma 3, L. 18 febbraio 1989 n. 56;
- c. di dare atto che avverso le deliberazioni del Consiglio può essere proposta impugnazione con ricorso ai sensi dell'art. 14 del Regolamento Disciplinare e degli artt. 17 e 26, comma 5, della legge 18 febbraio 1989 n. 56;
- d. di dare atto, altresì che, ai sensi dell'art. 14, comma 1, del Regolamento disciplinare, i provvedimenti disciplinari divengono esecutivi il giorno successivo alla data di notificazione della decisione, completa di motivazione, all'interessato.

Il Presidente pone a votazione l'anticipazione dei **punti all'o.d.g.: 8, 9, 10**

Votazione presenti n. 14

Favorevoli: 14 (Perilli, Cecilia, Cerratti, Perazzini, Pendenza, Petrocco, Sangiuliano, Marchetti, Barnabei, Mancini, Di Rocco, Ciabattini, Di Girolamo, Ciccocioppo)

Contrari: Nessuno

Astenuti: Nessuno

Approvata con voto all'unanimità dei/delle presenti.

Si passa al punto 8 all'o.d.g.: Discussione in merito a ratifica decreti presidenziali;

Il Presidente espone le ratifiche dei decreti Presidenziali al Consiglio.

Il Cons. Pendenza a nome dei Cons. Di Girolamo, Barnabei, Petrocco e Marchetti richiede l'inserimento a verbale della seguente dichiarazione di voto: *"Tenendo conto che i decreti presidenziali esautorano le funzioni del Consiglio chiediamo che vengano limitate solo a questioni di urgenza"*

Delibera n. 210,

-----**Il Consiglio**

- **VISTA** la Legge 18/02/1989 n. 56 recante "Ordinamento della professione di Psicologo";
- **VISTO**, altresì, l'art. 12, lett. c) della legge n. 56 del 18/02/1989, in base al quale il Consiglio *"provvede alla ordinaria e straordinaria amministrazione dell'Ordine..."*;
- **VISTO** l'art. 14, primo comma, del Regolamento di funzionamento del Consiglio dell'Ordine degli Psicologi della Regione Abruzzo, secondo cui *"In casi di necessità ed urgenza, il Presidente può"*

assumere con decreto tutte le attribuzioni del Consiglio, salvo ratifica in occasione della prima seduta utile”;

- **VISTO** il decreto Presidenziale n. 105/2025 del 01.12.2025 avente ad oggetto: Designazione rappresentante dell’Ordine per la partecipazione alla riunione del 03.12.2025 del Tavolo Tecnico Permanente sulla Salute Mentale della III Commissione del Comune di L’Aquila;
- **UDITO** il Presidente che illustra al Consiglio il merito e le ragioni dell’atto assunto;
- **UDITI** i Consiglieri intervenuti;

con voto favorevole 9 (Perilli, Cecilia, Cerratti, Perazzini, Sangiuliano, Mancini, Di Rocco, Ciabattoni, Ciccocioppo)

con voto contrario: 5 (Pendenza, Petrocco, Marchetti, Barnabei, Di Girolamo)

Delibera n. 210-25

per i motivi di cui in premessa:

- di ratificare il decreto presidenziale n. 105/25, di seguito riportato e costituente parte integrante della presente deliberazione.

Decreto Presidenziale n. 105 del 01.12.2025

Oggetto: Designazione rappresentante dell’Ordine per la partecipazione alla riunione del 03.12.2025 del Tavolo Tecnico Permanente sulla Salute Mentale della III Commissione del Comune di L’Aquila

Il Presidente del Consiglio dell’Ordine dell’Abruzzo

Prof. Enrico Perilli

- **Vista** la Legge 18 febbraio 1989 n. 56 “Ordinamento della Professione di Psicologo”;
- **Visto** l’art. 12, comma 2, lett. c) della legge n. 56 del 18/02/1989, in base al quale il Consiglio “provvede alla ordinaria e straordinaria amministrazione dell’Ordine...”;
- **Visto** il Regolamento del Consiglio;
- **Visto** l’art. 6, comma 2, lett. k) del Regolamento del Consiglio, a norma del quale il Consiglio “promuove il consolidamento e lo sviluppo della professione e favorisce tutte le iniziative intese a facilitare il progresso culturale degli iscritti”;
- **Visto** altresì la lettera x) dello stesso art. 6, ai sensi del quale il Consiglio “...procede al conferimento di incarichi di carattere fiduciario e/o aventi natura politica, definendone il compenso o il budget massimo dell’iniziativa a cui fa riferimento la nomina;”;
- **Visto**, in particolare, l’art. 14 comma I lett. a) del citato Regolamento, ai sensi del quale “[...] In casi di necessità ed urgenza, il Presidente può assumere con decreto tutte le attribuzioni del Consiglio, salvo ratifica in occasione della prima seduta utile”;
- **Visto** l’art. 3 del Codice deontologico degli Psicologi Italiani approvato dal Consiglio Nazionale dell’Ordine degli Psicologi, in base al quale lo psicologo considera suo dovere utilizzare le conoscenze sul comportamento umano “per promuovere il benessere psicologico dell’individuo, del gruppo e della comunità”;
- **Visto** l’invito ns. prot. n. 5812 del 01.12.2025 con la quale il Presidente della III Commissione del Comune di L’Aquila ha richiesto la nostra partecipazione alla riunione del Tavolo Tecnico Permanente sulla Salute Mentale che si terrà il 3 dicembre 2025 alle ore 16:00 presso la sala Commissioni della sede Comunale di Palazzo Margherita, Piazza Palazzo;

- **Ritenuto** necessario procedere alla designazione di un referente dell'Ordine per la partecipazione all'evento di cui al precedente punto;
- **Visto** il CV del dott. Danilo Bontempo;
- **Preso atto** della disponibilità acquisita per le vie brevi dal dott. Danilo Bontempo;
- **Considerato che** la prossima seduta di Consiglio si terrà soltanto in data 18 dicembre c.a.;
- **Ravvisata**, pertanto, la necessità e l'urgenza di provvedere con decreto presidenziale alla nomina di un sostituto;
- **Ritenuto** opportuno designare il dott. Danilo Bontempo quale rappresentante dell'Ordine per la partecipazione alla riunione del Tavolo Tecnico Permanente sulla Salute Mentale che si terrà il giorno 3 dicembre 2025;
- **Vista** la delibera n. 56 del 27 marzo 2024 con la quale è stato disposto di riconoscere al soggetto designato quale rappresentante dell'Ordine presso istituzioni terze, un gettone di presenza dell'importo di € 50,00 (cinquanta/00 euro) onnicomprensivo, nonché il rimborso delle spese ai sensi del vigente Vademecum;
- **Ritenuto** opportuno riconoscere al dott. Danilo Bontempo un gettone di presenza dell'importo di € 50,00 (cinquanta/00 euro) onnicomprensivo in ottemperanza alla delibera n. 56 del 27 marzo 2024;

DECRETA

Per i motivi di cui in premessa

- di designare il dott. Danilo Bontempo in qualità di rappresentante dell'Ordine per la partecipazione alla riunione del Tavolo Tecnico Permanente sulla Salute Mentale che si terrà il 3 dicembre 2025 alle ore 16:00 presso la sala Commissioni della sede Comunale di Palazzo Margherita, Piazza Palazzo;
- di corrispondere al dott. Danilo Bontempo, per la partecipazione alla suddetta iniziativa, un gettone di euro 50,00 onnicomprensivo secondo quanto previsto nella delibera n. 56/24.

Il presente decreto verrà ratificato dal Consiglio nella prossima seduta consiliare.



IL PRESIDENTE
Prof. Enrico Perilli

Delibera n. 211, approvata con voto all'unanimità dei/delle presenti.

-----Il Consiglio

- **VISTA** la Legge 18/02/1989 n. 56 recante "Ordinamento della professione di Psicologo";
- **VISTO**, altresì, l'art. 12, lett. c) della legge n. 56 del 18/02/1989, in base al quale il Consiglio "provvede alla ordinaria e straordinaria amministrazione dell'Ordine...";
- **VISTO** l'art. 14, primo comma, del Regolamento di funzionamento del Consiglio dell'Ordine degli Psicologi della Regione Abruzzo, secondo cui "In casi di necessità ed urgenza, il Presidente può

assumere con decreto tutte le attribuzioni del Consiglio, salvo ratifica in occasione della prima seduta utile”;

- **VISTO** il decreto Presidenziale n. 106/2025 del 12.12.2025 avente ad oggetto: Concessione patrocinio evento “Percorsi di libertà: prospettiva storico-politica dei Centri Antiviolenza, attuazioni pratiche e quadro normativo giuridico penale” – 16 e 22 dicembre 2025 – Sant’Omero (TE)- ON THE ROAD Soc. Coop. Soc.;

- **UDITO** il Presidente che illustra al Consiglio il merito e le ragioni dell’atto assunto;

- **UDITI** i Consiglieri intervenuti;

con voto favorevoli: 14 (Perilli, Cecilia, Cerratti, Perazzini, Pendenza, Petrocco, Sangiuliano, Marchetti, Barnabei, Mancini, Di Rocco, Ciabattoni, Di Girolamo, Ciccocioppo)

Delibera n. 211-25

per i motivi di cui in premessa:

- di ratificare il decreto presidenziale n. 106/25, di seguito riportato e costituente parte integrante della presente deliberazione.

Decreto Presidenziale n. 106 del 12.12.2025

Oggetto: Concessione patrocinio evento “Percorsi di libertà: prospettiva storico-politica dei Centri Antiviolenza, attuazioni pratiche e quadro normativo giuridico penale” – 16 e 22 dicembre 2025 – Sant’Omero (TE)- ON THE ROAD Soc. Coop. Soc.

Il Presidente del Consiglio dell’Ordine dell’Abruzzo

Prof. Enrico Perilli

- **Visto** l’art. 12, comma 2, lett. c) della legge n. 56 del 18/02/1989, in base al quale il Consiglio “provvede alla ordinaria e straordinaria amministrazione dell’Ordine...”;

- **Visto** l’art. 13, comma 1, della legge n. 56 del 18/02/1989, in base al quale “il Presidente ha la rappresentanza dell’Ordine ed esercita le attribuzioni conferitegli ...”

- **Visto** l’art. 6, comma 2, lett. l) del Regolamento del Consiglio, a norma del quale il Consiglio “promuove il consolidamento e lo sviluppo della professione e favorisce tutte le iniziative intese a facilitare il progresso culturale degli iscritti”;

- **Visto**, altresì, l’art. 14 comma 1 lett. a) del citato Regolamento, ai sensi del quale il Presidente può assumere “[...] con decreto tutte le attribuzioni del Consiglio, [...]”;

- **Visto** il Regolamento dell’Ordine degli Psicologi della Regione Abruzzo per la concessione del patrocinio gratuito e per la pubblicazione di eventi;

- **Visto** in particolare, l’art. 5, comma 4 del Regolamento dell’Ordine degli Psicologi della Regione Abruzzo in base al quale “In mancanza di sedute consiliari dal momento della richiesta allo svolgimento dell’evento per cui si richiede il patrocinio, il Presidente, sentito il Consigliere responsabile, può concedere il patrocinio con decisione presidenziale. In tal caso il Consiglio ratificherà nel primo incontro utile”;

- **Vista** l’istanza pervenuta dalla dott.ssa Stefania Torquati, legale rappresentante della ON THE ROAD Società Cooperativa Sociale, in qualità di organizzatore dell’evento, acquisita al protocollo n. 6038 del 11.12.2025 che si allega;

- **Atteso che** la tematica trattata appare di rilevante interesse per la professione e conforme ai principi stabiliti dal vigente Regolamento per la concessione del patrocinio gratuito e per la pubblicazione di eventi;
- **Sentito** il Consigliere responsabile dott.ssa Cecilia Maria Rosita;
- **Ravvisata**, pertanto, la necessità e l'urgenza di procedere alla concessione del gratuito patrocinio;
- **Considerato che** la prossima seduta di Consiglio si terrà in data 18 dicembre 2025;

DECRETA

Per i motivi di cui in premessa

- Di concedere il patrocinio gratuito e la pubblicizzazione sul sito e sui canali social di cui l'Ordine dispone all'evento **"Percorsi di libertà: prospettiva storico-politica dei Centri Antiviolenza, attuazioni pratiche e quadro normativo giuridico penale"** organizzato da ON THE ROAD Società Cooperativa Sociale, che si terrà nei giorni 16 e 22 dicembre, presso la Sala Consiliare Unione dei Comuni della Val Vibrata, Via Torquato Tasso snm Sant'Omero (TE);
- di procedere alla concessione dell'utilizzo del logo per i fini di pubblicizzazione dell'evento patrocinato;

Il presente decreto verrà ratificato nella prossima seduta consiliare utile.



IL PRESIDENTE
Prof. Enrico Perilli

Delibera n. 212, approvata con voto all'unanimità dei/delle presenti.

-----Il Consiglio

- **VISTA** la Legge 18/02/1989 n. 56 recante "Ordinamento della professione di Psicologo";
- **VISTO**, altresì, l'art. 12, lett. c) della legge n. 56 del 18/02/1989, in base al quale il Consiglio "provvede alla ordinaria e straordinaria amministrazione dell'Ordine...";
- **VISTO** l'art. 14, primo comma, del Regolamento di funzionamento del Consiglio dell'Ordine degli Psicologi della Regione Abruzzo, secondo cui "In casi di necessità ed urgenza, il Presidente può assumere con decreto tutte le attribuzioni del Consiglio, salvo ratifica in occasione della prima seduta utile";
- **VISTO** il decreto Presidenziale n. 107/2025 del 12.12.2025 avente ad oggetto: Nomina referente territoriale per determinazione fabbisogno formativo delle professioni sanitarie per l'A.A. 2026/2027;
- **UDITO** il Presidente che illustra al Consiglio il merito e le ragioni dell'atto assunto;
- **UDITI** i Consiglieri intervenuti;

con voto favorevole: 14 (Perilli, Cecilia, Cerratti, Perazzini, Pendenza, Petrocco, Sangiuliano, Marchetti, Barnabei, Mancini, Di Rocco, Ciabattoni, Di Girolamo, Ciccocioppo)

Delibera n. 212-25

per i motivi di cui in premessa:

- di ratificare il decreto presidenziale n. 107/25, di seguito riportato e costituente parte integrante della presente deliberazione.

Decreto Presidenziale n. 107 del 12.12.2025

Oggetto: Nomina referente territoriale per determinazione fabbisogno formativo delle professioni sanitarie per l'A.A. 2026/2027

Il Presidente del Consiglio dell'Ordine dell'Abruzzo

Prof. Enrico Perilli

- ***Visto*** l'art. 12, comma 2, lett. c) della legge n. 56 del 18/02/1989, in base al quale il Consiglio "provvede alla ordinaria e straordinaria amministrazione dell'Ordine...";
- ***Visto*** l'art. 13, comma 1, della legge n. 56 del 18/02/1989, in base al quale "il Presidente ha la rappresentanza dell'Ordine ed esercita le attribuzioni conferitegli ..."
- ***Visto***, altresì, l'art. 14 comma 1 lett. a) del Regolamento del Consiglio, ai sensi del quale "In casi di necessità ed urgenza, il Presidente può assumere con decreto tutte le attribuzioni del Consiglio, salvo ratifica in occasione della prima seduta utile";
- ***Vista*** la richiesta del CNOP, pervenuta tramite e-mail in data 09.12.2025, acquisita al protocollo dell'Ordine al n. 6110 del 12.12.2025, con la quale viene richiesta la nomina di un referente territoriale per la determinazione del fabbisogno formativo delle professioni sanitarie per l'A.A. 2026/2027;
- ***Considerato***, altresì, che si richiede l'invio di detto nominativo entro il giorno 15.12.2025;
- ***Considerato che*** la prossima riunione di Consiglio si terrà in data 18 dicembre p.v.;
- ***Ravvisata***, pertanto, la necessità e l'urgenza di provvedere con decreto presidenziale alla nomina di un referente territoriale;
- ***Visto*** il C.V. della dott.ssa Gloria Di Rocco alla quale è già stato affidato l'incarico fiduciario di referente ECM dell'Ordine degli Psicologi della Regione Abruzzo con Delibera Consiliare n. 52 del 27.03.2024;
- ***Ritenuto*** opportuno designare la dott.ssa Gloria Di Rocco quale referente territoriale per la determinazione del fabbisogno formativo delle professioni sanitarie dell'A.A. 2026/2027;
- ***Vista*** la delibera n. 56 del 27 marzo 2024 con la quale è stato disposto di riconoscere al soggetto designato quale rappresentante dell'Ordine presso istituzioni terze, un gettone di presenza dell'importo di € 50,00 (cinquanta/00 euro) onnicomprensivo, nonché il rimborso delle spese ai sensi del vigente Vademecum;
- ***Ritenuto*** opportuno riconoscere alla dott.ssa Gloria Di Rocco un gettone di presenza dell'importo di € 50,00 (cinquanta/00 euro) onnicomprensivo, oltre rimborso spese documentate come da vigente vademecum, in ottemperanza alla delibera n. 56 del 27 marzo 2024, per ogni riunione che svolgerà per il ruolo assegnatogli

DECRETA

Per i motivi di cui in premessa

- di nominare quale referente territoriale per la determinazione del fabbisogno formativo delle professioni sanitarie per l'A.A. 2026/2027 la dott.ssa Gloria Di Rocco
- di corrispondere alla dott.ssa Gloria Di Rocco, per la partecipazione alle riunioni quale referente territoriale per la determinazione del fabbisogno formativo A.A. 2026//2027 un gettone di euro 50,00 onnicomprensivo, oltre rimborso spese documentate come da vigente vademecum, secondo quanto previsto nella delibera n. 56/24.

Il presente decreto verrà ratificato nella prossima seduta consiliare utile.



IL PRESIDENTE
Prof. Enrico Perilli

Si passa al punto 9 all'o.d.g.: Iscrizioni, trasferimenti, cancellazioni;

Il Presidente espone le richieste di iscrizioni, trasferimenti, cancellazioni pervenute.

Delibera n. 213, approvata con voto all'unanimità dei/delle presenti.

-----**Il Consiglio**

VISTA la Legge 18/02/1989 n. 56 recante "Ordinamento della professione di Psicologo";

VISTO l'art. 2, comma 1, della citata legge, ai sensi del quale "Per esercitare la professione di psicologo è necessario aver conseguito l'abilitazione in psicologia mediante l'esame di Stato ed essere iscritto nell'apposito Albo professionale";

VISTO l'art. 7, della citata legge recante "Condizioni per l'iscrizione all'Albo";

VISTO, altresì, l'art. 12 comma II lett. e), in base al quale il Consiglio "cura la tenuta dell'Albo professionale, provvede alle iscrizioni e alle cancellazioni ed effettua la sua revisione almeno ogni due anni";

VISTO il D.P.R. 05/06/2001 n. 328 recante "Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti";

VISTO in particolare il capo X "Professione di psicologo" del citato DPR, art. 50 "Sezioni e titoli professionali" ai sensi del quale "Nell'albo professionale dell'ordine degli psicologi sono istituite la sezione A e la sezione B...";

VISTE le istanze di iscrizione alla Sezione A dell'Albo pervenute e regolarmente acquisite al protocollo dell'Ordine presentate dai seguenti dottori

COGNOME E NOME	Luogo di Nascita	Prov.	Data
CUPAILO FRANCESCA	OMISSIS	OMISSIS	OMISSIS
SPERA FABRIZIA	OMISSIS	OMISSIS	OMISSIS
DI GIOSIA VALENTINA	OMISSIS	OMISSIS	OMISSIS
STROZZIERI SIMONA	OMISSIS	OMISSIS	OMISSIS
GUIDI CHIARA	OMISSIS	OMISSIS	OMISSIS
ROBIMARGA ANGELICA	OMISSIS	OMISSIS	OMISSIS
ORLANDI ARIANNA	OMISSIS	OMISSIS	OMISSIS

con voto favorevole: 14 (Perilli, Cecilia, Cerratti, Perazzini, Pendenza, Petrocco, Sangiuliano, Marchetti, Barnabei, Mancini, Di Rocco, Ciabattoni, Di Girolamo, Ciccocioppo)

Delibera n. 213-25

Per i motivi di cui in premessa

di **iscrivere alla Sezione A dell'albo degli Psicologi della Regione Abruzzo**, con attribuzione del relativo numero di iscrizione, i sotto elencati:

N. Iscr.	COGNOME E NOME	Luogo di Nascita	Prov.	Data
4425	CUPAILO FRANCESCA	OMISSIS	OMISSIS	OMISSIS
4426	SPERA FABRIZIA	OMISSIS	OMISSIS	OMISSIS
4427	DI GIOSIA VALENTINA	OMISSIS	OMISSIS	OMISSIS
4428	STROZZIERI SIMONA	OMISSIS	OMISSIS	OMISSIS
4429	GUIDI CHIARA	OMISSIS	OMISSIS	OMISSIS
4430	ROBIMARGA ANGELICA	OMISSIS	OMISSIS	OMISSIS
4431	ORLANDI ARIANNA	OMISSIS	OMISSIS	OMISSIS

A norma delle disposizioni vigenti, il presente provvedimento sarà comunicato agli interessati e al Procuratore Generale della Repubblica competente per territorio.

Delibera n. 214, approvata con voto all'unanimità dei/delle presenti.

-----Il Consiglio

VISTA la Legge 18/02/1989 n. 56 recante "Ordinamento della professione di Psicologo", in particolare l'art. 12, comma 2, lett. c), ai sensi del quale il Consiglio "provvede alla ordinaria e straordinaria amministrazione dell'Ordine...";

VISTO il D.P.R. 05/06/2001 n. 328 recante "Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti";

VISTO in particolare il capo X "Professione di psicologo" del citato DPR, art. 50 "Sezioni e titoli professionali" ai sensi del quale "Nell'albo professionale dell'ordine degli psicologi sono istituite la sezione A e la sezione B...";

VISTA la deliberazione del Consiglio Nazionale n. 33 del 15 novembre 2013, “Trasferimenti degli iscritti – Norme di regolamentazione generale”;

VISTO in particolare, il punto 5 della citata delibera, in base al quale “Ricevuto il nulla osta e il fascicolo, il Consiglio dell’Ordine di destinazione procede a deliberare l’avvenuto trasferimento entro 60 giorni, dandone comunicazione, entro 20 (venti) giorni, all’interessato e, a mezzo PEC, al Consiglio territoriale dell’Ordine di provenienza che ne prenderà successivamente atto”

VISTE le domande di trasferimento presso l’Ordine dell’Abruzzo ricevute presentate da:

COGNOME E NOME	Luogo di Nascita	Data di nascita	Psicoterapia	Residenza	Ordine di Provenienza
MARCOTULLIO SIMONA	OMISSIS	OMISSIS	NO	OMISSIS	MARCHE
ANDRIGHETTI ANNA GIULIA	OMISSIS	OMISSIS	NO	OMISSIS	EMILIA ROMAGNA
NARDONE EBE	OMISSIS	OMISSIS	NO	OMISSIS	LAZIO

con voto favorevole: 14 (Perilli, Cecilia, Cerratti, Perazzini, Pendenza, Petrocco, Sangiuliano, Marchetti, Barnabei, Mancini, Di Rocco, Ciabattoni, Di Girolamo, Ciccocioppo)

Delibera n. 214-25

Per i motivi di cui in premessa

di **iscrivere per trasferimento** all’Albo degli Psicologi della Regione Abruzzo – sez. A, con attribuzione del relativo numero di iscrizione, i sotto elencati:

N. Iscr.	COGNOME E NOME	Data di nascita	Luogo di Nascita	Prov.	Ordine di provenienza
4423	MARCOTULLIO SIMONA	OMISSIS	OMISSIS	OMISSIS	MARCHE
4424	ANDRIGHETTI ANNA GIULIA	OMISSIS	OMISSIS	OMISSIS	EMILIA ROMAGNA
4432	NARDONE EBE	OMISSIS	OMISSIS	OMISSIS	LAZIO

A norma delle disposizioni vigenti, il presente provvedimento sarà comunicato agli interessati e al Procuratore Generale della Repubblica competente per territorio.

Delibera n. 215, approvata con voto all’unanimità dei/delle presenti.

-----***Il Consiglio***

VISTA la legge 18/02/1989 n. 56 “Ordinamento della Professione di Psicologo”, in particolare l’art. 12, comma 2 lett. e), ai sensi del quale il Consiglio “cura la tenuta dell’Albo professionale, provvede alle iscrizioni e alle cancellazioni ed effettua la sua revisione almeno ogni due anni”;

VISTA la Legge 07/08/1990 n. 241 recante “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”, in particolare l’art. 2 comma II, in base al quale “Nei casi in cui disposizioni di legge ovvero i provvedimenti di cui ai commi 3, 4 e

5 non prevedono un termine diverso, i procedimenti amministrativi di competenza delle amministrazioni statali e degli enti pubblici nazionali devono concludersi entro il termine di trenta giorni”;

VISTA la delibera del Consiglio Nazionale n. 33 del 15 novembre 2013, “Trasferimenti degli iscritti – Norme di regolamentazione generale”;

VISTO, in particolare, il punto 3 della citata delibera, in base al quale “Il Consiglio territoriale dell’Ordine di provenienza che ha ricevuto la domanda di trasferimento verifica le condizioni di procedibilità di cui ai precedenti punti 1 e 2. In caso di esito positivo della verifica, il Consiglio tassativamente, entro 60 giorni dalla data di ricevimento della richiesta, delibera ed invia il nulla osta al trasferimento, corredato di tutta la documentazione contenuta nel fascicolo personale dell’iscritto, al Consiglio di destinazione [...]”;

VISTA la domanda di trasferimento ad altro Albo regionale presentate da:

COGNOME E NOME	Data di Nascita	Luogo di Nascita	N. iscr / data iscrizione.	Ordine di trasferimento	Psicoterapeuta
CANNITO LORETA	OMISSIS	OMISSIS	3257 / 25.02.2019	PUGLIA	SI

RILEVATA la conformità della posizione dei dottori sopra generalizzati a quanto previsto dalla citata delibera del Consiglio Nazionale ed in particolare la non sussistenza di procedure in atto nei confronti degli stessi;

con voto favorevole: 14 (Perilli, Cecilia, Cerratti, Perazzini, Pendenza, Petrocco, Sangiuliano, Marchetti, Barnabei, Mancini, Di Rocco, Ciabattini, Di Girolamo, Ciccocioppo)

Delibera n. 215-25

per i motivi di cui in premessa:

il Nulla Osta al trasferimento dei professionisti di seguito riportati, dall’Ordine degli Psicologi della Regione Abruzzo all’Ordine di destinazione e di trasmettere al suddetto Consiglio Regionale la documentazione contenuta nel fascicolo personale degli stessi

N. Iscr.	COGNOME E NOME	Luogo di Nascita	Prov	Data
3257	CANNITO LORETA	OMISSIS	OMISSIS	OMISSIS

Delibera n. 216, approvata con voto all’unanimità dei/delle presenti.

-----**Il Consiglio**

VISTA la legge 18/02/1989 n. 56 “Ordinamento della Professione di Psicologo”, in particolare l’art. 12, comma 2, lett. e), ai sensi del quale il Consiglio “cura la tenuta dell’Albo professionale, provvede alle iscrizioni e alle cancellazioni ed effettua la sua revisione almeno ogni due anni”;

VISTO l’art. 11 della legge del 18/02/1989 n. 56;

VISTE le domande di cancellazione dall'Albo Sez. A presentate dai dottori:

- CIARCELLUTI Angelica (prot. n. 5849 del 02.12.2025),
- CALVARESE Catia (prot. n. 5877 del 03.12.2025),
- DI PRATA Silvia (prot. n. 6054 del 11.12.2025),
- CRISTINI Pasquale (prot. n. 6099 del 12.12.2025),
- D'AUGELLI Leonarda (prot. n. 6132 del 15.12.2025),
- PONZETTI Silvia (prot. n. 6157 del 16.12.2025),
- GAROFANO Gerardina (prot. n. 5504 del 17.11.2025 e prot. n. 6127 del 15.12.2025)

con voto favorevole: 14 (Perilli, Cecilia, Cerratti, Perazzini, Pendenza, Petrocco, Sangiuliano, Marchetti, Barnabei, Mancini, Di Rocco, Ciabattoni, Di Girolamo, Ciccocioppo)

Delibera n. 216-25

per i motivi di cui in premessa:

- di cancellare dall'Albo degli Psicologi della Regione Abruzzo – Sez. A, i dottori di seguito riportati

N. Iscr.	COGNOME E NOME	Luogo di Nascita	Prov	Data di nascita
2957	CIARCELLUTI ANGELICA	OMISSIS	OMISSIS	OMISSIS
4034	CALVARESE CATIA	OMISSIS	OMISSIS	OMISSIS
2940	DI PRATA SILVIA	OMISSIS	OMISSIS	OMISSIS
262	CRISTINI PASQUALE	OMISSIS	OMISSIS	OMISSIS
791	D'AUGELLI LEONARDA	OMISSIS	OMISSIS	OMISSIS
1551	PONZETTI SILVIA	OMISSIS	OMISSIS	OMISSIS
3479	GAROFANO GERARDINA	OMISSIS	OMISSIS	OMISSIS

A norma delle disposizioni vigenti il presente provvedimento sarà comunicato agli interessati ed al Procuratore Generale della Repubblica competente per territorio.

Si passa al punto 10 all'o.d.g.: Annotazioni ex art. 3 Legge 56/89;

Il presidente espone le richieste di annotazioni pervenute.

Delibera n. 217, approvata con voto all'unanimità dei/delle presenti.

-----**Il Consiglio**

- **Vista** la Legge 18/02/1989 n. 56 recante *"Ordinamento della professione di Psicologo"*, in particolare l'art. 12, comma II lett. e), ai sensi del quale il Consiglio *"cura le tenuta dell'Albo Professionale, provvede alle iscrizioni e alle cancellazioni ed effettua la sua revisione almeno ogni due anni"*;

- **Visto** l'art. 3 della citata Legge, in base al quale *"L'esercizio dell'attività psicoterapeutica è subordinato ad una specifica formazione professionale, da acquisirsi, dopo il conseguimento della laurea in psicologia o in medicina e chirurgia, mediante corsi di specializzazione almeno quadriennali che prevedano adeguata formazione e addestramento in psicoterapia, attivati ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n.162, presso scuole di specializzazione universitaria o presso istituti a tal fine riconosciuti con le procedure di cui all'art. 3 del citato decreto del Presidente della Repubblica"*;

- **Vista** la Legge 07/08/1990 n. 241 recante *"Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi"* in particolare l'art. 2 comma II, ai sensi del quale *"Nei casi in cui disposizioni di legge ovvero i procedimenti di cui ai commi 3,4, e 5 non prevedono un termine diverso, i procedimenti amministrativi di competenza alle amministrazioni statali e degli enti pubblici nazionali devono concludersi entro il termine di trenta giorni"*;

- **Visto** il D.P.R. 05/06/2001 n. 328 recante *"Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti"*, in particolare il Capo X *"Professione di psicologo"*, art. 50 comma V, ai sensi del quale *"Qualora gli iscritti nella sezione A abbiano conseguito la specializzazione in psicoterapia, l'esercizio dell'attività di psicoterapeuta è annotata nell'Albo, come previsto dalla legge 18 febbraio 1989 n. 56"*;

- **Vista** la documentazione prodotta dagli iscritti di seguito nominati, che hanno, in tal modo, informato l'Ordine di aver acquisito la formazione professionale richiesta dalla norma citata per l'esercizio dell'attività psicoterapeutica e per ciascuno dei quali si riporta brevemente il percorso formativo svolto:

Cognome e Nome	N. iscr.	Scuola di specializzazione	Data diploma di specializzazione
PAPA VALERIA	3649	STUDI COGNITIVI ISTITUTO N. 116 SEDE SAN BENEDETTO DEL TRONTO	23.11.2025
EMILIANI FEDERICA	4400	SFPID	13.12.2025
DE MARCO ANTONIO	3646	STUDI COGNITIVI	23.11.2025
BONTEMPO DANILO	3678	ISTITUTO GESTALT ANALITICA	29.11.2025
VICECONTI MARIA LUISA	3611	SFPID	06.12.2025
DE GALITIIS CATERINA	3650	ISTITUTO DI PSICOTERAPIA PISCOUMANITAS	09.05.2025
MICOZZI LORENZO	3696	CPC PESCARA	21.06.2025
CIALFI AMBRA	3698	GESTALT ANALITICA INDIVIDUALE E DI GRUPPO	29.11.2025
RAGUSA GINA	3665	ISTITUTO GESTALT ANALITICA	29.11.2025

- **Atteso Che** le istanze di annotazione all'esercizio della psicoterapia pervenute, regolarmente acquisite al protocollo dell'Ordine, risultano conformi alla normativa vigente;

con voto favorevole: 14 (Perilli, Cecilia, Cerratti, Perazzini, Pendenza, Petrocco, Sangiuliano, Marchetti, Barnabei, Mancini, Di Rocco, Ciabattoni, Di Girolamo, Ciccocioppo)

Delibera n. 217-25

Per i motivi di cui in premessa

di annotare come psicoterapeuti nell'Albo degli Psicologi dell'Abruzzo gli iscritti sopra generalizzati.

Il Presidente pone al consiglio che i **punti all'o.d.g.: 11 e 12** sono ritirati.

Il Presidente pone a votazione l'anticipazione dei **punti all'o.d.g.: 15 bis, 15 ter, 15 quater, 15 quinquies, 15 sexies.**

Votazione presenti n. 14

Favorevoli: 14 (Perilli, Cecilia, Cerratti, Perazzini, Pendenza, Petrocco, Sangiuliano, Marchetti, Barnabei, Mancini, Di Rocco, Ciabattoni, Di Girolamo, Ciccocioppo)

Contrari: Nessuno

Astenuti: Nessuno

Si passa al punto 15 bis all'o.d.g.: Discussione in merito a proposta di apertura procedimento deontologico SD 07/2025

Il Presidente cede la parola al Coordinatore della commissione deontologica Cons. Macini affinché esponga al consiglio il caso in oggetto trattato dalla commissione deontologica.

Delibera n. 218, approvata con voto all'unanimità dei/delle presenti.

-----Il Consiglio

- **vista** la segnalazione (prot. n. 3599 del 15.07.2025) rubricata S.D. 07/2025 a carico del dott. C.V.C.;
- **esaminato** il fascicolo relativo alla segnalazione su indicata rubricata S.D. n. 07/2025;
- **tenuto conto** della memoria difensiva del 01 dicembre 2025 prodotta dagli Avv. Ricciardi e Zenga in favore del segnalato dottor C.V.C.;
- **ascoltata** la relazione del Coordinatore della Commissione Deontologica, dott. Marco Mancini, in merito al caso in esame;
- **tenuto conto che** la Commissione Deontologica nella seduta del 03.12.2025, ha disposto di rimettere gli atti al Consiglio dell'Ordine con proposta di avvio del procedimento disciplinare nei confronti del dott. C.V.C.;

- **considerato che** è pervenuta all'Ordine una segnalazione nei confronti del Dott. C., nella quale veniva rappresentato l'uso illegittimo del titolo di Psicoterapeuta da parte del segnalato;
- **considerato che** la suddetta segnalazione è stata oggetto di esame preliminare da parte della Commissione Deontologica, la quale ha avviato la relativa istruttoria al fine di verificarne la fondatezza e di accertare l'eventuale sussistenza di profili disciplinarmente rilevanti;
- **considerato che**, nell'ambito di tale attività istruttoria, la Commissione ha ritenuto opportuno convocare in audizione il Dott. C., al fine di acquisire chiarimenti diretti in merito ai fatti segnalati e di valutare in via preliminare la sussistenza dei presupposti per l'eventuale successiva apertura di un procedimento disciplinare;
- **considerato che** il professionista convocato non si è presentato all'audizione fissata il giorno 3 dicembre 2025 e ha fatto successivamente pervenire, per il tramite dei propri difensori, una memoria scritta a propria tutela;
- **considerato che** nell'ambito della prosecuzione del lavoro istruttorio, è stata rilevata la presenza di un video pubblicato dal Dott. C. (link OMISSIS) nel quale lo stesso, presentandosi e parlando in qualità di psicologo, affronta tematiche relative a pratiche di "magia nera", fenomeni esoterici e contenuti di natura mistica, avallandone implicitamente la credibilità e proponendoli in un contesto comunicativo professionalmente qualificato;
- **considerato che** tale modalità comunicativa, in quanto posta in essere da un soggetto chiaramente identificabile come psicologo, appare idonea a generare nell'utenza un affidamento circa la validità scientifica di pratiche e credenze prive di fondamento empirico, clinico o scientifico, con compromissione dei principi di correttezza, rigore scientifico e tutela dell'utenza cui la professione psicologica è tenuta, veicolando messaggi idonei ad attribuire a tali pratiche una legittimazione professionale e una credibilità indebita;
- **considerato che**, ai sensi dell'art. 3 del Codice Deontologico, la diffusione, da parte di un professionista chiaramente identificabile come psicologo, di contenuti che avallano pratiche non scientifiche e potenzialmente fuorvianti appare in contrasto con il dovere di operare responsabilmente nell'interesse della comunità e con l'obbligo di evitare un uso non appropriato della propria influenza professionale;
- **considerato che** l'art. 3 richiama espressamente la responsabilità sociale dello psicologo e l'esigenza di prestare particolare attenzione alle conseguenze prevedibili dei propri atti professionali, ivi comprese le attività divulgative e comunicative svolte in contesti pubblici;
- **considerato che** il comportamento descritto potrebbe integrare una violazione dell'art. 3 del Codice Deontologico, in quanto non conforme ai doveri di responsabilità professionale, di tutela dell'utenza e di corretto utilizzo dell'influenza derivante dal ruolo di psicologo;
- **considerato che** parimenti si ravvisa la possibile violazione dell'articolo 8 del Codice Deontologico, che impone allo psicologo di non avallare con il proprio ruolo attività ingannevoli o abusive e di impiegare la qualifica professionale esclusivamente per finalità ad essa pertinenti;
- **considerato che** l'attività divulgativa svolta da uno psicologo costituisce a tutti gli effetti un atto professionale, in quanto veicola conoscenze e orienta la percezione dell'utenza rispetto ai temi psicologici, la diffusione consapevole di informazioni prive di fondamento scientifico, fuorvianti o ingannevoli integra di per sé una condotta potenzialmente lesiva, indipendentemente dall'esistenza di un rapporto clinico diretto, poiché espone le persone destinatarie del messaggio al rischio di maturare convinzioni erranee e di affidarsi a pratiche prive di validità, con conseguente pregiudizio per il loro benessere psicologico e per la corretta rappresentazione della professione, configurando pertanto una possibile violazione dell'articolo 22 del Codice Deontologico;

- **considerato che** tanto sopra illustrato, risulta incompatibile con i principi di decoro, serietà e dignità che devono caratterizzare la rappresentazione della professione, si ravvisa una possibile violazione dell'articolo 38 del Codice Deontologico;
 - **considerato che**, con riferimento all'ulteriore profilo segnalato relativo all'utilizzo illegittimo del titolo di psicoterapeuta, la Commissione Deontologica ha preso atto, anche alla luce di quanto esposto nella memoria difensiva, che il Dott. C. risulta essere già stato precedentemente sanzionato per il medesimo comportamento; che pertanto, in applicazione del principio del *ne bis in idem*, non è possibile procedere nuovamente in relazione a tale specifico addebito, trattandosi di fatti antecedenti alla sanzione già irrogata, e che un eventuale nuovo procedimento sarebbe astrattamente configurabile solo qualora l'illecito si fosse reiterato successivamente alla stessa;
 - **considerato che** l'esistenza e la paternità del suddetto video, invece, costituiscono circostanze oggettive e documentali non contestabili, mentre la valutazione circa la liceità deontologica dei relativi contenuti rientra nella competenza esclusiva del Consiglio dell'Ordine;
 - **considerato che**, al fine di evitare un inutile aggravio procedurale e una duplicazione di attività difensive – dapprima innanzi alla Commissione Deontologica e successivamente innanzi al Consiglio – si è ritenuto opportuno rimettere direttamente a quest'ultimo la valutazione di merito circa la rilevanza disciplinare dei fatti accertati, garantendo in quella sede al professionista il pieno esercizio del diritto di difesa;
 - **considerato che**, alla luce di quanto emerso dall'istruttoria, sussistono elementi sufficienti per ritenere necessario un approfondimento in sede disciplinare in ordine alla possibile violazione delle norme deontologiche sopra richiamate;
- **ritenuto**, per quanto sopra esposto, che la condotta assunta dal dott. C.V.C. sia riconducibile alla violazione degli artt. **3, 8, 22, 38 del Codice Deontologico**;
- **visto** l'art. 24 del vigente Regolamento del Consiglio dell'Ordine "Votazioni", in particolare il IV comma, ai sensi del quale "[...] Si vota sempre a scrutinio segreto su questioni concernenti aspetti relativi alla Deontologia...";
- **visto**, altresì, l'art. 11 del Regolamento Disciplinare "Decisione e pubblicazione";
- **Considerato che** nell'odierna seduta il Consiglio ha disposto all'unanimità dei presenti di derogare all'applicazione dell'art. 25, c. 4, del vigente regolamento del Consiglio dell'Ordine "Votazioni";
- con voto favorevole: 13 (Perilli, Cecilia, Cerratti, Perazzini, Pendenza, Petrocco, Sangiuliano, Marchetti, Barnabei, Mancini, Di Rocco, Ciabattini, Di Girolamo) sulla proposta di avvio del procedimento disciplinare nei confronti del dott. C.V.C., ai sensi dell'art. 7, comma 1, del Regolamento Disciplinare;

DELIBERA n. 218-25

- a) l'avvio di un procedimento disciplinare a carico del dott. C.V.C., nato in OMISSIS, residente in OMISSIS, iscritto all'Albo degli Psicologi della Regione Abruzzo dal OMISSIS, al n. OMISSIS.
- b) di convocare dinanzi a sé il dott. C.V.C. per l'adunanza consiliare che si terrà il giorno **23 marzo 2026** alle ore **9.30**, presso la sede dell'Ordine sita in via delle Tre Spighe n.1, secondo le modalità previste dal Regolamento del Consiglio dell'Ordine, avvertendola che:

- potrà farsi assistere nel corso del procedimento da un difensore di fiducia iscritto all'Albo degli avvocati o da un collega iscritto all'Albo degli Psicologi;
- potrà presentare memorie e documenti difensivi fino a dieci giorni prima della seduta consiliare disciplinare;
- qualora non si presenti alla seduta del Consiglio si procederà in sua assenza;
- c) di nominare il consigliere dott. Marco Mancini quale relatrice del presente procedimento;
- d) di notificare il presente provvedimento al dott. C.V.C. e al Procuratore della Repubblica competente per territorio ai sensi dell'art. 27, comma 3, L. 18 febbraio 1989 n. 56 e dell'art. 7, comma 3, Regolamento Disciplinare.

Si passa al punto 15 ter all'o.d.g.: Discussione in merito a proposta di apertura procedimento deontologico SD 01 e 04/2025

Il Presidente cede la parola al Coordinatore della commissione deontologica Cons. Macini affinché esponga al consiglio il caso in oggetto trattato dalla commissione deontologica.

Delibera n. 219, approvata con voto all'unanimità dei/delle presenti.

-----*Il Consiglio*

- **vista** la segnalazione (prot. n. 1769 del 21.03.2025) rubricata S.D. 01/2025 a carico del dott. T.A.;
 - **esaminato** il fascicolo relativo alla segnalazione su indicata rubricata S.D. n. 01/2025;
 - **ascoltata** la relazione del Coordinatore della Commissione Deontologica, dott. Marco Mancini, in merito al caso in esame;
 - **premesso che** è pervenuta segnalazione da parte della Sig.ra L., la quale riferisce di aver seguito, nel mese di dicembre 2024, un videocorso gratuito promosso dal Dott. T. e di essere stata successivamente invitata, tramite comunicazioni e-mail e contatti telefonici con personale riconducibile alla sua organizzazione, a intraprendere un percorso psicologico strutturato;
- la segnalante è stata contattata da un collaboratore indicato come “contabile/consulente”, il quale le ha proposto l'acquisto di un pacchetto comprendente sedute psicologiche e un videocorso a pagamento, prospettando inizialmente costi e modalità non chiaramente definiti;
- la Sig.ra L. ha effettuato un primo colloquio online con un professionista dell'équipe del Dott. T e successivamente le è stato proposto un pacchetto di 16 sedute al costo complessivo di euro 2.700, poi scontato a euro 2.400, comprensivo di un videocorso del valore di circa euro 700, circostanza che la segnalante riferisce di non aver compreso in modo chiaro al momento della proposta;
- dopo alcune sedute, non riscontrando miglioramenti, la segnalante ha richiesto di interrompere il percorso, ricevendo tuttavia solleciti di pagamento per ulteriori somme, sulla base di condizioni contrattuali di cui non era stata previamente informata in modo completo e trasparente;
- **considerato che** dalla documentazione e dalle dichiarazioni acquisite in sede istruttoria emerge che il Dott. T, attraverso il proprio sito internet e le comunicazioni inviate alla segnalante, ha pubblicizzato i propri servizi prospettando una garanzia di assoluta riuscita del percorso con

rimborso integrale dell'importo corrisposto in caso di mancato raggiungimento dei risultati promessi;

tali dichiarazioni risultano idonee a generare nell'utenza aspettative di efficacia certa e garantita dell'intervento psicologico, non compatibili con la natura della prestazione professionale e con i limiti propri dell'attività clinica;

la promessa di rimborso appare inoltre subordinata a condizioni e criteri particolarmente restrittivi, mai esplicitati in modo chiaro né sottoposti alla sottoscrizione della paziente, determinando una rappresentazione fuorviante delle effettive condizioni economiche e contrattuali;

risulta altresì che la segnalante non abbia ricevuto né sottoscritto alcun modulo di consenso informato prima dell'avvio del percorso, né dal Dott. T né dai professionisti che avrebbero concretamente effettuato le sedute;

le informazioni fornite alla paziente in merito a costi, modalità del trattamento, identità del professionista incaricato e condizioni di rimborso appaiono vaghe, incomplete e non adeguatamente formalizzate;

le modalità di promozione dei servizi professionali, basate su messaggi pubblicitari enfatici, su promesse di guarigione certa e su meccanismi di rimborso presentati in modo poco trasparente, risultano configurare una strategia di acquisizione della clientela non conforme ai principi di correttezza, chiarezza e decoro professionale;

- **ritenuto che** la prospettazione di un percorso psicologico con “garanzia di riuscita” e rimborso in caso di insuccesso appare in contrasto con l'art. 5 del Codice Deontologico, in quanto suscita nell'utente aspettative infondate e non realistiche circa l'esito dell'intervento;

la promessa di rimborso e la subordinazione del compenso ai risultati ottenuti integrano una possibile violazione dell'art. 23, che esclude espressamente la possibilità di condizionare il compenso all'esito della prestazione clinica;

l'assenza di un consenso informato scritto e la mancata chiara esplicitazione preventiva di modalità, tempi e costi del trattamento configurano una possibile violazione dell'art. 24 del Codice Deontologico;

l'insieme delle condotte descritte, consistenti nella promozione di prestazioni mediante messaggi ingannevoli o comunque fuorvianti e nella gestione opaca dei rapporti economici con l'utenza, appaiono riconducibili a forme di procacciamento scorretto della clientela, in possibile violazione dell'art. 40 del Codice Deontologico;

- **tenuto conto che** la Commissione Deontologica nella seduta del 03.12.2025, ha disposto di rimettere gli atti al Consiglio dell'Ordine con proposta di avvio del procedimento disciplinare nei confronti del dott. T.A.;

- **ritenuto che** per garantire all'iscritto un pieno diritto alla difesa sia necessario procedere con l'audizione;

- **ritenuto**, per quanto sopra esposto, che la condotta assunta dal dott. T.A. sia riconducibile alla violazione degli artt. 5-23-24-40 del Codice Deontologico;

- **visto** l'art. 24 del vigente Regolamento del Consiglio dell'Ordine “Votazioni”, in particolare il IV comma, ai sensi del quale “[...] Si vota sempre a scrutinio segreto su questioni concernenti aspetti relativi alla Deontologia...”;

- **visto**, altresì, l'art. 11 del Regolamento Disciplinare “Decisione e pubblicazione”;

- **Considerato che** nell'odierna seduta il Consiglio ha disposto all'unanimità dei presenti di derogare all'applicazione dell'art. 25, c. 4, del vigente regolamento del Consiglio dell'Ordine “Votazioni”;

- con voto favorevole: 13 (Perilli, Cecilia, Cerratti, Perazzini, Pendenza, Petrocco, Sanguiliano, Marchetti, Barnabei, Mancini, Di Rocco, Ciabattoni, Di Girolamo) sulla proposta di avvio del procedimento disciplinare nei confronti del dott. T.A., ai sensi dell'art. 7, comma 1, del Regolamento Disciplinare;

DELIBERA n. 219-25

a) l'avvio di un procedimento disciplinare a carico del dott. T.A., nato in OMISSIS, il OMISSIS, residente in OMISSIS, iscritto all'Albo degli Psicologi della Regione Abruzzo dal OMISSIS, al n. OMISSIS.

. T.A. per l'adunanza consiliare che si terrà il giorno **23 marzo** alle ore **15.30**, presso la sede dell'Ordine sita in via delle Tre Spighe n.1, secondo le modalità previste dal Regolamento del Consiglio dell'Ordine, avvertendola che:

- potrà farsi assistere nel corso del procedimento da un difensore di fiducia iscritto all'Albo degli avvocati o da un collega iscritto all'Albo degli Psicologi;

- potrà presentare memorie e documenti difensivi fino a dieci giorni prima della seduta consiliare disciplinare;

- qualora non si presenti alla seduta del Consiglio si procederà in sua assenza;

c) di nominare il consigliere dott. Marco Mancini quale relatrice del presente procedimento;

d) di notificare il presente provvedimento al dott. T.A. e al Procuratore della Repubblica competente per territorio ai sensi dell'art. 27, comma 3, L. 18 febbraio 1989 n. 56 e dell'art. 7, comma 3, Regolamento Disciplinare.

Delibera n. 220, approvata con voto all'unanimità dei/delle presenti.

-----Il Consiglio

- **vista** la segnalazione (prot. n. 2718 del 10.05.2025) rubricata S.D. 04/2025 a carico del dott. T.A. pervenuta dalla sig.ra T.;

- **esaminato** il fascicolo relativo alla segnalazione su indicata rubricata S.D. n. 04/2025;

- **ascoltata** la relazione del Coordinatore della Commissione Deontologica, dott. Marco Mancini, in merito al caso in esame;

- **premesso che** è pervenuta segnalazione da parte della Sig.ra T., la quale riferisce di aver contattato il Dott. A.T. tramite social network al fine di intraprendere un percorso psicologico;

la segnalante ha dichiarato di aver visionato sul sito professionale del professionista la pubblicizzazione di un percorso terapeutico accompagnato dalla promessa di rimborso integrale dell'importo corrisposto qualora il percorso non avesse prodotto i risultati attesi;

successivamente la stessa veniva contattata da una consulente riconducibile all'organizzazione del Dott. A.T., la quale confermava tale garanzia e proponeva l'acquisto di un pacchetto di prestazioni professionali da saldare anticipatamente, senza che venisse sottoposto alla segnalante alcun contratto scritto né modulo di consenso informato;

la Sig.ra T. iniziava il percorso con altra professionista psicologa indicata dal Dott. A.T. presentata come membro della sua equipé ed effettuava i pagamenti richiesti in più tranches, senza ricevere preventiva informazione scritta circa condizioni, modalità, costi e criteri di rimborso;

al termine del percorso, non avendo riscontrato miglioramenti, la segnalante richiedeva il rimborso promesso, che le veniva tuttavia negato sulla base di clausole contrattuali di cui non era mai stata informata né messa a conoscenza;

- **considerato che** la Commissione, in fase istruttoria, ha richiesto al Dott. A.T. di trasmettere copia del consenso informato che avrebbe dovuto essere stato sottoscritto dalla Sig.ra T. prima dell'avvio dell'intervento clinico;

il professionista non ha fornito alcuna documentazione attestante l'avvenuta acquisizione di un valido consenso informato né la sottoscrizione di un contratto professionale trasparente e conforme alle norme deontologiche;

dalle dichiarazioni rese e dalla documentazione acquisita emergono elementi che lasciano ritenere che il Dott. A.T. abbia pubblicizzato e proposto prestazioni professionali prospettando risultati certi e garantiti, subordinando il compenso all'esito dell'intervento e promettendo rimborsi automatici in caso di insuccesso;

tali modalità comunicative appaiono idonee a suscitare nell'utenza aspettative infondate e non realistiche rispetto all'efficacia dell'intervento psicologico;

risulta altresì che le condizioni economiche e contrattuali effettive non siano state rappresentate in modo chiaro, completo e trasparente alla paziente, la quale ha effettuato pagamenti senza ricevere adeguata informazione preventiva;

le condotte sopra descritte configurerebbero, allo stato degli atti, modalità di promozione e procacciamento della clientela non conformi ai principi di correttezza, trasparenza e decoro professionale;

- **ritenuto che** la promessa pubblicitaria di "garanzia di riuscita" del percorso, con rimborso integrale in caso di mancato risultato, appare in contrasto con l'art. 5 e con l'art. 23 del Codice Deontologico, in quanto idonea a suscitare attese infondate nell'utenza e a condizionare impropriamente il compenso all'esito della prestazione professionale;

l'assenza di un consenso informato scritto e di un chiaro contratto che definisse modalità, costi, tempi e condizioni del trattamento integra una possibile violazione dell'art. 24 del Codice Deontologico;

le modalità di comunicazione e di promozione delle prestazioni professionali attraverso il sito web e l'intermediazione di consulenti commerciali appaiono riconducibili a forme di pubblicità ingannevole e di procacciamento scorretto della clientela, in possibile violazione dell'art. 40 del Codice Deontologico;

- **ritenuto che** per garantire all'iscritto un pieno diritto alla difesa sia necessario procedere con l'audizione;

- **ritenuto**, per quanto sopra esposto, che la condotta assunta dal dott. T.A. sia riconducibile alla violazione degli artt. 5, 23, 24 e 40 del Codice Deontologico degli Psicologi Italiani;

- **visto** l'art. 24 del vigente Regolamento del Consiglio dell'Ordine "Votazioni", in particolare il IV comma, ai sensi del quale "[...] Si vota sempre a scrutinio segreto su questioni concernenti aspetti relativi alla Deontologia...";

- **visto**, altresì, l'art. 11 del Regolamento Disciplinare "Decisione e pubblicazione";

- **Considerato che** nell'odierna seduta il Consiglio ha disposto all'unanimità dei presenti di derogare all'applicazione dell'art. 25, c. 4, del vigente regolamento del Consiglio dell'Ordine "Votazioni";

- con voto favorevole: 13 (Perilli, Cecilia, Cerratti, Perazzini, Pendenza, Petrocco, Sangiuliano, Marchetti, Barnabei, Mancini, Di Rocco, Ciabattoni, Di Girolamo) sulla proposta di avvio del procedimento disciplinare nei confronti del dott. T.A., ai sensi dell'art. 7, comma 1, del Regolamento Disciplinare;

DELIBERA n. 220-25

a) l'avvio di un procedimento disciplinare a carico del dott. T.A., nato in OMISSIS, il OMISSIS, residente in OMISSIS, iscritto all'Albo degli Psicologi della Regione Abruzzo dal OMISSIS, al n. OMISSIS.

b) di convocare dinanzi a sé il dott. T.A. per l'adunanza consiliare che si terrà il giorno **23 MARZO** alle ore **14.30**, presso la sede dell'Ordine sita in via delle Tre Spighe n.1, secondo le modalità previste dal Regolamento del Consiglio dell'Ordine, avvertendola che:

- potrà farsi assistere nel corso del procedimento da un difensore di fiducia iscritto all'Albo degli avvocati o da un collega iscritto all'Albo degli Psicologi;

- potrà presentare memorie e documenti difensivi fino a dieci giorni prima della seduta consiliare disciplinare;

- qualora non si presenti alla seduta del Consiglio si procederà in sua assenza;

c) di nominare il consigliere dott. Marco Mancini quale relatrice del presente procedimento;

d) di notificare il presente provvedimento al dott. T.A. e al Procuratore della Repubblica competente per territorio ai sensi dell'art. 27, comma 3, L. 18 febbraio 1989 n. 56 e dell'art. 7, comma 3, Regolamento Disciplinare.

Si passa al punto 15 quater all'o.d.g.: Discussione in merito a proposta di archiviazione procedimento deontologico SD 16/2024

Il Presidente cede la parola al Coordinatore della commissione deontologica Cons. Macini affinché esponga al consiglio il caso in oggetto trattato dalla commissione deontologica.

Delibera n. 221, approvata con voto all'unanimità dei/delle presenti.

----- ***Il Consiglio***

- **VISTI** gli artt. 26 e 27 della legge 56 del 18/02/1989, che attribuiscono all'Ordine il potere disciplinare;

- **VISTO** l'art. 12, lettera h) della legge 56 del 18/02/1989, ai sensi del quale il consiglio "vigila per la tutela del titolo professionale e svolge le attività dirette ad impedire l'esercizio abusivo della professione";

- **VISTA** la segnalazione S.D. n. 16/2024 a carico della dott.ssa T.I.;

- **ESAMINATO** il fascicolo relativo alla segnalazione;

- **TENUTO CONTO CHE** la Commissione Deontologica, rispetto ai fatti segnalanti dall'esponente, non ha evidenziato violazioni del codice deontologico e, pertanto, ha disposto di rimettere gli atti al Consiglio dell'Ordine con proposta di archiviazione del procedimento disciplinare nei confronti della dott.ssa T.I.;

- **VISTO** l'art. 25 del vigente regolamento del Consiglio dell'Ordine "Votazioni", in particolare il III comma, ai sensi del quale "[...] Si vota sempre a scrutinio segreto su questioni concernenti persone e aspetti relativi alla Deontologia...";

- **VISTO** l'art. 11, comma 2, del Regolamento Disciplinare ai sensi del quale "[...] le decisioni vengono prese a maggioranza semplice dei presenti, con un quorum costitutivo non inferiore alla metà più uno dei componenti il Consiglio dell'Ordine. In caso di parità prevale il giudizio più favorevole all'incolpato.";

- **CONSIDERATO CHE** nell'odierna seduta il Consiglio ha disposto all'unanimità dei presenti di derogare all'applicazione dell'art. 25, c. 4, del vigente regolamento del Consiglio dell'Ordine "Votazioni", disponendo, quindi di procedere con votazione palese;

con voto favorevole all'unanimità dei presenti, 13 (Cecilia, Cerratti, Perazzini, Pendenza, Petrocco, Sangiuliano, Marchetti, Barnabei, Mancini, Di Rocco, Ciabattoni, Di Girolamo, Perilli) sull'ipotesi di non irrogare alcuna sanzione a carico della dott.ssa T.I.;

DELIBERA 221-25

di archiviare la segnalazione S.D. n. 16/2024 a carico della dott.ssa T.I., nata in OMISSIS, il OMISSIS, iscritto all'Albo dal OMISSIS, con n. OMISSIS, ai sensi dell'art. 11 comma 3 del Regolamento Disciplinare poiché le risultanze istruttorie non consentono di configurare alcuna ipotesi di illecito disciplinare;

di notificare la presente deliberazione alla dott.ssa T.I. e al Procuratore della Repubblica competente per territorio ai sensi dell'art. 27, comma 3, L. 18 febbraio 1989 n. 56.

Si passa al punto 15 quinquies all'o.d.g.: Discussione in merito a proposta di apertura procedimento deontologico SD 09/2025

Il Presidente cede la parola al Coordinatore della commissione deontologica Cons. Macini affinché esponga al consiglio il caso in oggetto trattato dalla commissione deontologica.

Delibera n. 222, approvata con voto all'unanimità dei/delle presenti.

-----Il Consiglio

- **vista** la segnalazione (prot. n. 4114 del 04.09.2025) rubricata S.D. 09/2025 a carico della dott.ssa D.M.C.;

- **esaminato** il fascicolo relativo alla segnalazione su indicata rubricata S.D. n. 09/2025;

- **ascoltata** la relazione del Coordinatore della Commissione Deontologica, dott. Marco Mancini, in merito al caso in esame;
- **considerato che** perveniva all'Ordine professionale una segnalazione da parte del Sig. C., il quale, in qualità di genitore esercente la responsabilità genitoriale sui minori CS e CM, lamentava che la Dott.ssa D.M. avrebbe svolto colloqui psicologici con i predetti minori senza il proprio consenso e a propria insaputa, redigendo successivamente una relazione clinica trasmessa alle autorità competenti, con conseguenze pregiudizievoli a suo carico;
- **considerato che** il segnalante riferiva, inoltre, di non essere mai stato informato né coinvolto dalla professionista rispetto agli interventi effettuati sui figli, di non essere stato convocato per esprimere il proprio parere in qualità di genitore e di aver appreso dell'attività della psicologa solo successivamente alla redazione della relazione clinica;
- **considerato che** la Commissione Deontologica, nell'ambito dell'attività istruttoria, richiedeva alla Dott.ssa D.M. di fornire chiarimenti in merito ai fatti segnalati e, in particolare, di documentare l'eventuale acquisizione del consenso informato da parte di entrambi i genitori, presupposto necessario per l'intervento psicologico su soggetti minori;
- **considerato che** la professionista, in riscontro alla richiesta della Commissione, dichiarava di essere in possesso di regolare consenso informato firmato da entrambi i genitori relativamente alla minore CS, producendo documentazione a supporto, mentre riferiva di non aver mai preso in carico il minore CM, precisando di averlo incontrato solo occasionalmente e senza svolgere attività professionale nei suoi confronti;
- **considerato che** la medesima professionista dichiarava di aver sospeso le sedute con la minore CS a seguito di diffida ricevuta dal padre, riprendendole solo dopo autorizzazione del Giudice ottenuta su ricorso della madre;
- **considerato che** la Commissione Deontologica, al fine di garantire il contraddittorio, trasmetteva al segnalante copia del consenso informato prodotto dalla Dott.ssa D.M., affinché potesse esprimersi in merito;
- **considerato che** il segnalante, con successiva comunicazione formale, dichiarava espressamente di non riconoscere come propria la firma apposta sul documento di consenso informato prodotto dalla professionista, contestandone quindi l'autenticità;
- **considerato che** la sussistenza o meno di un valido consenso informato sottoscritto da entrambi i genitori rappresenta elemento essenziale e dirimente ai fini della legittimità dell'intervento psicologico su soggetti minori, e che la divergenza tra quanto dichiarato e prodotto dalla professionista e quanto affermato dal segnalante configura una questione di fatto che necessita di adeguato approfondimento in sede disciplinare;
- **ritenuto che** solo attraverso l'apertura di un procedimento disciplinare sia possibile acquisire tutti gli elementi utili ad accertare la reale dinamica dei fatti e verificare la regolarità deontologica dell'operato della professionista;
- **considerato che** l'articolo 31 del Codice Deontologico stabilisce che lo psicologo, nell'esercizio della propria attività con soggetti minori o incapaci, è tenuto ad acquisire preventivamente il consenso informato di chi esercita la responsabilità genitoriale e ad operare nel pieno rispetto delle norme che regolano la tutela dei minori;
- **ritenuto che** qualora risultasse accertato che l'intervento psicologico è stato effettivamente intrapreso in assenza di valido consenso informato di entrambi i genitori, ovvero sulla base di un consenso non autentico o comunque non validamente acquisito, tale condotta integrerebbe una possibile violazione dell'articolo 31 del Codice Deontologico;

- **ritenuto**, per quanto sopra esposto, che la condotta assunta dalla dott.ssa D.M.C. sia riconducibile alla possibile violazione dell'art. 31 del Codice Deontologico;
- **visto** l'art. 24 del vigente Regolamento del Consiglio dell'Ordine "Votazioni", in particolare il IV comma, ai sensi del quale "[...] *Si vota sempre a scrutinio segreto su questioni concernenti aspetti relativi alla Deontologia...*";
- **visto**, altresì, l'art. 11 del Regolamento Disciplinare "Decisione e pubblicazione";
- **Considerato che** nell'odierna seduta il Consiglio ha disposto all'unanimità dei presenti di derogare all'applicazione dell'art. 25, c. 4, del vigente regolamento del Consiglio dell'Ordine "Votazioni";
- con voto favorevole all'unanimità dei presenti, 11 (Cecilia, Perazzini, Pendenza, Petrocco, Sangiuliano, Marchetti, Barnabei, Mancini, Di Rocco, Di Girolamo, Perilli) sulla proposta di avvio del procedimento disciplinare nei confronti della dott.ssa D.M.C., ai sensi dell'art. 7, comma 1, del Regolamento Disciplinare;

DELIBERA n. 222-25

- a) l'avvio di un procedimento disciplinare a carico della dott.ssa D.M.C., nata a OMISSIS, il OMISSIS, residente in OMISSIS, iscritto all'Albo degli Psicologi della Regione Abruzzo dal OMISSIS, al n. OMISSIS, con la contestazione dei seguenti addebiti disciplinari: Violazione dell'art. 31 del C.D.
- b) di convocare dinanzi a sé la dott.ssa D.M.C. per l'adunanza consiliare che si terrà il giorno **23 marzo 2026** alle ore **11.00**, presso la sede dell'Ordine sita in via delle Tre Spighe n.1, secondo le modalità previste dal Regolamento del Consiglio dell'Ordine, avvertendola che:
 - potrà farsi assistere nel corso del procedimento da un difensore di fiducia iscritto all'Albo degli avvocati o da un collega iscritto all'Albo degli Psicologi;
 - potrà presentare memorie e documenti difensivi fino a dieci giorni prima della seduta consiliare disciplinare;
 - qualora non si presenti alla seduta del Consiglio si procederà in sua assenza;
- c) di nominare il consigliere dott. Marco Mancini quale relatrice del presente procedimento;
- d) di notificare il presente provvedimento alla dott.ssa D.M.C. e al Procuratore della Repubblica competente per territorio ai sensi dell'art. 27, comma 3, L. 18 febbraio 1989 n. 56 e dell'art. 7, comma 3, Regolamento Disciplinare.

Si passa al punto 15 sexies all'o.d.g.: Discussione in merito a nomina relatori protocollo d'intesa Guardia di Finanza;

Il Presidente espone la delibera in Consiglio, vengono discussi i possibili relatori per il protocollo d'intesa Guardia di Finanza.

Delibera n. 223, approvata con voto all'unanimità dei/delle presenti.

-----**Il Consiglio**

VISTA la Legge 56 febbraio 1989 n. 56, "Ordinamento della professione di Psicologo", in particolare l'art. 12 comma 2 lett. c), ai sensi del quale il Consiglio "provvede alla ordinaria e straordinaria amministrazione dell'Ordine";

VISTO l'art. 12, comma 2, lettera d) della Legge 56/89, in base al quale il Consiglio "*cura l'osservanza delle leggi e delle disposizioni concernenti la professione relativamente alle questioni di rilevanza nazionale*";

VISTO l'art. 12, comma 2, lettera g) della Legge 56/89, in base al quale il Consiglio "*designa, a richiesta i rappresentanti dell'ordine negli enti e nelle commissioni a livello regionale e provinciale, ove sono richiesti*";

VISTO il vigente Regolamento di funzionamento del Consiglio;

VISTO l'art. 6, comma 1 lett. g), in forza del quale il Consiglio "*designa, a richiesta, i rappresentanti dell'ordine negli enti e nelle commissioni a livello regionale o provinciale, ove sono richiesti*";

VISTO altresì, l'art. 6, comma 1 lett. k), in base al quale spetta al Consiglio Regionale, tra l'altro, promuovere "*il consolidamento e lo sviluppo della professione e favorire tutte le iniziative intese a facilitare il progresso culturale degli iscritti*";

VISTO il Protocollo di Intesa stipulato tra il Consiglio Nazionale dell'Ordine degli Psicologi e il Comando Generale della Guardia di Finanza stipulato nell'ottica di: "*rafforzare le attività di assistenza e protezione sociale realizzate dalla Guardia di Finanza a sostegno dei militari del Corpo, di fornire un'offerta organica e qualificata delle prestazioni psicologiche e psicoterapeutiche a livello nazionale agli appartenenti del Corpo ed ai loro familiari, di favorire l'opportunità di affrontare e risolvere problematiche riguardanti la sfera psicologica per accrescere lo sviluppo di una cultura del benessere e della qualità della vita*";

ATTESO CHE ai sensi dell'art. 4 del Protocollo di Intesa di cui sopra "*il CNOP si impegna a programmare annualmente, di concerto con la Guardia di Finanza, l'organizzazione di una serie di Convegni /conferenze a favore del personale del Corpo della Guardia di Finanza e suoi familiari, per avviare una campagna di informazione sulle problematiche psicologiche socialmente rilevanti...*";

VISTA la nota prot. n. 0188709/2025 del 09.12.2025, acquisita al protocollo dell'Ordine al n. 6047 del 11.12.2025, con la quale il Comando Regionale della Guardia di Finanza ha comunicato l'intenzione di organizzare per il corrente anno il consueto ciclo di Conferenze ai sensi dell'art. 4 del su menzionato protocollo d'intesa;

ATTESO che nella suddetta nota si chiede di fornire il nulla osta allo svolgimento delle Conferenze, senza oneri per il corpo della Guardia di Finanza, nonché di indicare i nominativi di uno o più rappresentanti dell'Ordine degli Psicologi della Regione Abruzzo che prenderanno parte, in qualità di relatori, alle citate Conferenze;

VISTO il cv della dott.ssa FORCELLA Laura;

VISTO il cv dott. DI SALVATORE Cristiano;

PRESO ATTO della disponibilità degli stessi;

VISTA la delibera n. 56 del 27 marzo 2024 con la quale è stato disposto di riconoscere al soggetto designato quale rappresentante dell'Ordine presso istituzioni terze, un gettone di presenza dell'importo di € 50,00 (cinquanta/00 euro) onnicomprensivo, nonché il rimborso delle spese ai sensi del vigente Vademecum;

con voto favorevole: 14 (Perilli, Cecilia, Cerratti, Perazzini, Pendenza, Petrocco, Sangiuliano, Marchetti, Barnabei, Mancini, Di Rocco, Ciabattoni, Di Girolamo, Ciccocioppo)

DELIBERA n. 223-25

Per i motivi di cui in premessa

- di fornire il nulla osta allo svolgimento delle Conferenze, senza oneri per il Corpo della Guardia di Finanza;
- di individuare nelle persone della dott.ssa FORCELLA Laura e del dott. DI SALVATORE Cristiano i relatori che parteciperanno alle citate Conferenze;
- di prevedere in favore della dott.ssa FORCELLA Laura e del dott. DI SALVATORE Cristiano il riconoscimento di un gettone di € 50,00 onnicomprensivi secondo quanto previsto nella delibera n. 56/2024, nonché il rimborso delle spese documentate ai sensi del vigente Vademecum, per la partecipazione a ciascuna Conferenza che si terrà in applicazione del Protocollo di Intesa stipulato tra il Consiglio Nazionale dell'Ordine degli Psicologi e il Comando Generale della Guardia di Finanza.

Si passa al punto 13 all'o.d.g.: Discussione in merito a stanziamento budget Eventi di formazione 2026;

Il Presidente e la tesoriera espongono la delibera al Consiglio.

Il Cons. Pendenza a nome dei Cons. Di Girolamo, Barnabei, Petrocco e Marchetti richiede l'inserimento a verbale della seguente dichiarazione di voto: *“seppur favorevoli allo stanziamento del budget per la realizzazione di eventi in favore degli iscritti riteniamo che allo stato attuale la delibera non può essere approvata mancando la specificazione per singolo evento delle spese di realizzazione previste”*

Delibera n. 224,

-----Il Consiglio

- **Vista** la Legge 18 febbraio 1989 n. 56 “Ordinamento della Professione di Psicologo”, in particolare, l'art. 12 comma II lett. c), in base al quale il Consiglio “provvede alla ordinaria e straordinaria amministrazione dell'Ordine...”;
- **Visto** l'art. 6, comma 2, lett. l) del Regolamento di funzionamento del Consiglio, a norma del quale il Consiglio “promuove il consolidamento e lo sviluppo della professione e favorisce tutte le iniziative intese a facilitare il progresso culturale degli iscritti”;
- **Vista** la delibera n. 199 del 28 novembre 2025 con la quale è stata approvare la proposta formativa per l'anno 2026 presentata dalla Commissione Tutela e Promozione per gli iscritti all'Ordine;
- **Considerato che** la suddetta proposta prevede la realizzazione dei seguenti eventi di riflessione/approfondimento:

Evento	Data Proposta	Tipologia e Sede	Collaborazioni Principali	Dettagli / Obiettivi
--------	---------------	------------------	---------------------------	----------------------

Orfani di Femminicidio: Tutela e Rete	7 Febbraio 2026	Evento in presenza (Convegno/Seminario)	Comune di Pescara	Focus sulla tutela legale e psicologica dei minori vittime secondarie di femminicidio e sulla creazione di una rete di supporto territoriale.
Maxi Evento Annuale dell'Ordine: Bilancio e Prospettive	Giugno 2026 o Settembre 2026	Evento di due giorni in presenza	Ospite d'Onore di rilievo nazionale	Momento istituzionale dedicato al resoconto delle attività dei Gruppi di Lavoro e delle Commissioni. Alta visibilità e networking.
Stati Generali della Psicologia a Sulmona	<i>Data da definire</i>	Evento in presenza (Giornate di Studio e Dibattito) a Sulmona	Istituzioni locali e regionali	Riflessione approfondita sullo stato attuale e futuro della professione psicologica in Abruzzo.
Psiconcologia: Il Ruolo dello Psicologo nel Percorso di Cura	<i>Data da definire</i>	Convegno Scientifico/ECM	Università degli Studi "G. d'Annunzio" Chieti-Pescara, SIPO (Società Italiana di Psiconcologia)	Approfondimento scientifico e clinico delle tematiche relative al supporto psicologico in oncologia, in ottica multidisciplinare.

- **Tenuto conto che** l'iniziativa si svolgerà sul territorio della Regione Abruzzo con la collaborazione di diversi soggetti istituzionali coinvolgendo diversi esperti dei settori individuati;
- **Considerato** opportuno proseguire nel percorso di realizzazione di eventi e di occasioni di incontro formativi tra Psicologi, portando la professione ad un costante aggiornamento e confronto;
- **Preso atto che** con la delibera su richiamata è stato disposto di rinviare a successiva seduta la determinazione del budget da stanziare per la realizzazione della stessa;
- **Ravvisata**, quindi, l'opportunità di prevedere un budget massimo per la realizzazione dell'iniziativa sopra menzionata pari a € 20.000,00 (euro ventimila/00) onnicomprensivi per far fronte a titolo esemplificativo, ma non esaustivo ai costi relativi a sponsorizzazioni, servizi tecnici, accessibilità; location e relatori;
- **Visto** il bilancio dell'esercizio finanziario in corso;

con voto favorevole 9 (Perilli, Cecilia, Cerratti, Perazzini, Sangiuliano, Mancini, Di Rocco, Ciabattoni, Ciccocioppo)

con voto contrario: 5 (Pendenza, Petrocco, Marchetti, Barnabei, Di Girolamo)

Delibera n. 224-25

per i motivi di cui in premessa:

- di delegare al Presidente e alla Commissione Tutela e Promozione la predisposizione del programma definitivo di ciascun degli eventi previsti nel progetto formativo 2026, di cui alla delibera 199 del 28 novembre 2025 con onere di rendicontazione al Consiglio;
- di delegare il Presidente e il Direttore amministrativo f.f., in qualità di RUP ex art. 15 Dlgs 36/2023 e di Responsabile del Procedimento ex legge 241/90, a porre in essere i necessari adempimenti, per quanto di rispettiva competenza;
- di prevedere un budget per la realizzazione dell'iniziativa pari a € 20.000,00 (ventimila/00 euro) onnicomprensivi.

Si passa al punto 14 all'o.d.g.: Discussione in merito a sostituzione componente Gruppo di Lavoro Pari Opportunità;

il Presidente espone la richiesta di sostituzione componente Gruppo di Lavoro Pari Opportunità pervenuta.

Delibera n. 225, approvata con voto all'unanimità dei/delle presenti.

----- ***Il Consiglio***

- **Vista** la Legge 18.02.1989, n. 56, in particolare l'art. 12, comma 2, ai sensi del quale il Consiglio "provvede alla ordinaria e straordinaria amministrazione dell'Ordine, cura il patrimonio mobiliare ed immobiliare dell'Ordine e provvede alla compilazione annuale dei bilanci preventivi e dei conti consuntivi";

- **Visto** il Regolamento del Consiglio dell'Ordine degli Psicologi dell'Abruzzo;

- **Visto** l'art. 6 del citato Regolamento ai sensi del quale "Il Consiglio istituisce Commissioni, Gruppi di Lavoro, di Progetto, organi di staff e altri organi/apparati similari; ne determina su base fiduciaria i componenti, le eventuali indennità e/o compensi, gli importi dei gettoni di presenza, nonché il limite massimo di gettoni erogabili annualmente";

- **Visto**, in particolare l'art. 35 comma 2 del suddetto Regolamento ai sensi del quale "Il Consiglio delibera l'istituzione del Gruppo, il numero dei componenti, il numero massimo di incontri, le attribuzioni e le modalità di funzionamento. Il Consiglio, con votazione segreta, procede all'individuazione dei membri di ciascun Gruppo. Ciascun Consigliere può esprimere un numero massimo di preferenze pari al numero dei componenti del Gruppo, indicando chi debba rivestire il ruolo di Coordinatore";

- **Vista** la delibera n. 36 del 17 maggio 2022 con la quale è stato istituito il Gruppo di Lavoro Pari Opportunità;

- **Preso atto** che con la medesima delibera è stata definita la seguente composizione del suddetto Gdl:

- COORDINATORE: Perilli Enrico;
- VICE COORDINATORE: Salvemme Alessia;
- MEMBRI: Passi Patrizia, Limoncin Erika, Ciocca Giacomo, Cardilli Anna Paola, Passaretti Rosa Anna, Ferretti Graziella, Gardelli Fabio, Boglione Roberto.

- **Vista** la nota, prot. n. 5941 del 04.12.2025, con cui la dottoressa Alessia Salvemme ha presentato le sue dimissioni dall'incarico di Vice- Coordinatore del Gruppo di Lavoro in esame per motivi personali;

- **Sentito** il Presidente, il quale ha rappresentato che i numerosi impegni connessi al ruolo istituzionale non consentono di proseguire nello svolgimento dell'incarico di Coordinatore del suddetto gruppo;

- **Preso atto** della proposta formulata oralmente dal Presidente di nominare nel ruolo di Coordinatrice la Vice Presidente dott.ssa Cecilia Maria Rosita;

- **Vista** la delibera n. 56 del 27 marzo 2024 con la quale è stato disposto per i Gruppi di lavoro di riconoscere per la partecipazione alle riunioni un gettone di presenza dell'importo di € 50,00 (cinquanta/00) onnicomprensivo, importo che viene maggiorato del 25% per il Coordinatore per la "responsabilità di ruolo" di cui all'art. 36 del Regolamento sul funzionamento del Consiglio;

- **Visto** l'art. 25, comma IV, del citato Regolamento, ai sensi del quale "Si vota sempre a scrutinio segreto su questioni concernenti aspetti relativi alla Deontologia e sulla nomina dei membri di Commissioni, Gruppi di lavoro e altri apparati simili, salvo che il Consiglio, all'unanimità dei presenti, deliberi di procedere con voto palese";

- **Vista** la votazione di data odierna con cui il Consiglio, all'unanimità dei presenti, ha deliberato di procedere con voto palese;

con voto favorevole: 14 (Perilli, Cecilia, Cerratti, Perazzini, Pendenza, Petrocco, Sangiuliano, Marchetti, Barnabei, Mancini, Di Rocco, Ciabattoni, Di Girolamo, Ciccocioppo)

DELIBERA n. 225-25

per i motivi illustrati in premessa:

- di prendere atto delle dimissioni del Presidente dall'incarico di Coordinatore del Gruppo di Lavoro Pari Opportunità;

- di prendere atto delle dimissioni della dottoressa Alessia Salvemme dall'incarico di Vice Coordinatore del Gruppo di Lavoro Pari Opportunità;

- di nominare la Vice Presidente dott.ssa Cecilia Maria Rosita in qualità di Coordinatrice dello stesso;

- di corrispondere al nuovo componente, per ogni riunione del Gdl, un gettone di partecipazione secondo quanto previsto nella delibera n. 56 del 27 marzo 2024.

Alle ore 19:33 il Presidente dichiara sciolta la seduta del Consiglio.

Il giorno 19 del mese di dicembre dell'anno 2025 si riunisce, in modalità mista (in presenza e online), il Consiglio Regionale dell'Ordine degli Psicologi dell'Abruzzo, nelle persone dei seguenti componenti:

COGNOME	NOME	CARICA	PRESENTE IN SEDE	PRESENTE DA REMOTO	ASSENTE
Perilli	Enrico	Presidente	X		
Cecilia	Maria Rosita	Vicepresiden te	X		
Cerratti	Paola	Tesoriere	X		
Perazzini	Matteo	Segretario	X		
Pendenza	Giovanni	Consigliere		X	
Petrocco	Clementina	Consigliere	X		
Sangiuliano	Alessio	Consigliere	X		
Marchetti	Daniela	Consigliere	X		
Barnabei	Maria Cristina	Consigliere	X		
Mancini	Marco	Consigliere	X		
Di Rocco	Gloria	Consigliere		X	
Ciabattoni	Claudia	Consigliere	X		
Di Girolamo	Francesca	Consigliere	X		
Di Fiore	Teresa	Consigliere			X
Ciccocioppo	Maurizia	Consigliere		X	

Alle ore 9:41 il Presidente, constatata e fatta constatare la presenza del numero legale, dichiara aperta la seduta.

La seduta è verbalizzata dal Consigliere Segretario Perazzini.

Il consiglio si riunisce con i seguenti punti all'o.d.g.:

5. Audizione deontologica in merito ad S.D. n. 07/2024 (h 09:30);
6. Audizione deontologica in merito a segnalazione prot. n. 1446/2021 (h 11:30)
7. Audizione deontologica in merito ad S.D. n. 09/2024 (h 14:30)

Alle ore 10:33 entra in aula il Cons. Giovanni Pendenza

Si passa al punto 5 all'o.d.g.: Audizione deontologica in merito ad S.D. n. 07/2024 (h 09:30);

Il Presidente presenta al Consiglio i consulenti legali che prenderanno parte alle audizioni.

Il Presidente cede la parola al Coordinatore della commissione deontologica Cons. Macini affinché esponga al consiglio il caso in oggetto.

Al presente verbale si allega il verbale dell'audizione deontologica.

Delibera n. 226, approvata con voto all'unanimità dei/delle presenti.

-----Il Consiglio

- **Visti** gli artt. 26 e 27 della legge 56 del 18/02/1989, che attribuiscono all'Ordine il potere disciplinare;
- **Visto** l'art. 12, lettera h) della legge 56 del 18/02/1989, ai sensi del quale Il Consiglio "vigila per la tutela del titolo professionale e svolge le attività dirette ad impedire l'esercizio abusivo della professione";
- **Vista** la deliberazione n. 168 del 27.10.2025 di avvio del procedimento disciplinare e di convocazione dell'incolpata dott.ssa D.R.M.;
- **Esaminata** la documentazione del fascicolo identificato SD 07/2024;
- **Audita** la relazione del coordinatore della Commissione Deontologica dott. Marco Mancini;
- **Audita** l'incolpata, ai sensi dell'art. 8 comma 4 del Regolamento Disciplinare, in merito alla ricostruzione dei fatti e alla connessa condotta professionale;
- **Ascoltate** le difese verbali dell'incolpata;
- **Visto** l'art. 25 del vigente regolamento del Consiglio dell'Ordine "Votazioni", in particolare il 4 comma, ai sensi del quale "[...] Si vota sempre a scrutinio segreto su questioni concernenti aspetti relativi alla Deontologia...";
- **Considerato che** nell'odierna seduta il Consiglio ha disposto all'unanimità dei presenti di derogare all'applicazione dell'art. 25, c. 4, del vigente regolamento del Consiglio dell'Ordine "Votazioni", disponendo, quindi di procedere con votazione palese;
- **Visto** l'art. 11, comma 2, del Regolamento Disciplinare ai sensi del quale "[...] le decisioni vengono prese a maggioranza semplice dei presenti, con un quorum costitutivo non inferiore alla metà più uno dei componenti il Consiglio dell'Ordine. In caso di parità prevale il giudizio più favorevole all'incolpato..";
- **Visto**, altresì il comma 4 dell'art. 11 del Regolamento Disciplinare ai sensi del quale "*La decisione del Consiglio dell'Ordine può consistere: - nell'archiviazione del procedimento; - nella sospensione del procedimento, ai sensi e per gli effetti dell'articolo precedente; - nell'irrogazione della sanzione.*";
- **Considerato che** l'incolpata, attraverso il proprio profilo Facebook chiaramente riconducibile all'esercizio della professione e intestato come "Dott.ssa M.D.R., psicologa", ha proposto e divulgato in modo continuativo contenuti e iniziative riferite a pratiche quali i cosiddetti "contatti angelici", i "risvegli spirituali" e attività analoghe, presentandole in modo esplicito nel contesto della propria identità professionale, come emerge dalla documentazione agli atti, tra cui il post recante la dicitura: «propongo una live sugli angeli e sulla meditazione: benefici e testimonianze».

Il Consiglio ha ritenuto che tali contenuti non risultino riconducibili a metodologie, tecniche o interventi propri della psicologia come richiesto dall'articolo 5 del Codice Deontologico. Dalla documentazione esaminata emerge, inoltre, che non si è trattato di una condotta occasionale o casuale, bensì di una modalità comunicativa stabile, reiterata e consapevolmente adottata, attraverso la quale l'incolpata ha inteso caratterizzare la propria immagine professionale sui social network, associando in modo continuativo la qualifica di psicologa a pratiche di natura spirituale, al fine di conferirsi una specifica connotazione identitaria e distintiva nella propria presentazione pubblica.

Non è stata ritenuta accoglibile la difesa dell'incolpata secondo cui tali condotte non avrebbero prodotto conseguenze lesive in quanto non seguite da incontri clinici o da prese in carico individuali.

Il Consiglio ha infatti rilevato che anche l'attività di divulgazione e comunicazione pubblica, quando svolta da uno psicologo e qualificata come tale, costituisce esercizio dell'attività professionale e deve pertanto conformarsi ai medesimi principi di correttezza, rigore scientifico ed etico-deontologico richiesti negli interventi diretti con l'utenza.

Sotto il profilo della tutela delle persone, il Consiglio ha ritenuto che la condotta dell'incolpata integri altresì una violazione dell'articolo 22 del Codice Deontologico. La diffusione di contenuti privi di validazione scientifica, veicolati attraverso un profilo professionale e presentati come potenzialmente benefici, si configura come condotta di per sé lesiva, indipendentemente dalla possibilità di accertare un danno concreto o di individuare specifiche persone direttamente coinvolte. Il fatto che non sia possibile conoscere il numero dei destinatari dei messaggi, né gli effetti prodotti su di essi, non esclude infatti il carattere lesivo della condotta, soprattutto in considerazione della possibile esposizione di un'utenza fragile o vulnerabile, che potrebbe attribuire particolare credibilità a tali contenuti proprio in ragione della qualifica professionale della loro promotrice.

Il Consiglio ha evidenziato come la diffusione di messaggi scientificamente non fondati, e potenzialmente fuorvianti, possa avere effetti non prevedibili e non controllabili su soggetti vulnerabili, configurando pertanto una violazione dell'obbligo di tutela delle persone coinvolte e della società dal proprio operato professionale.

Alla luce di quanto sopra, il complesso delle condotte poste in essere dall'incolpata è stato altresì ritenuto non conforme ai principi di decoro e dignità professionale di cui all'articolo 38 del Codice Deontologico. L'associazione stabile e pubblica della qualifica di psicologa a pratiche e contenuti estranei al sapere psicologico scientificamente fondato è stata valutata come lesiva dell'immagine della professione e dei principi che ne regolano la rappresentazione pubblica, giustificando l'irrogazione della sanzione disciplinare anche in relazione all'articolo 38.

Tutto ciò premesso, ritenuto e considerato, con voto favorevole all'unanimità dei presenti, 13 (Cecilia, Cerratti, Perazzini, Pendenza, Petrocco, Sangiuliano, Marchetti, Barnabei, Mancini, Di Rocco, Ciabattoni, Di Girolamo, Perilli) sull'ipotesi di sanzionare l'incolpato con l'irrogazione della sanzione della **Censura** a carico della dott.ssa D.R.M. ai sensi dell'art. 26, comma 1, lett. b) L. 56/89

DELIBERA n. 226- 25

- a. di concludere il procedimento disciplinare irrogando la **sanzione della CENSURA** nei confronti della professionista dott.ssa D.R.M., nata a OMISSIS, il OMISSIS, residente in OMISSIS, iscritta all'Albo, sez. A dal OMISSIS al n. OMISSIS, poiché la condotta dell'incolpata ha violato gli artt. 5, 22, 38 del C.D;
- b. di archiviare la posizione dell'incolpata con riferimento alla contestazione di cui all'articolo 4 del Codice Deontologico;
- c. di notificare la presente deliberazione all'iscritta dott.ssa D.R.M. al Procuratore della Repubblica competente per territorio ai sensi dell'art. 27, comma 3, L. 18 febbraio 1989 n. 56;
- d. di dare atto che avverso le deliberazioni del Consiglio può essere proposta impugnazione con ricorso ai sensi dell'art. 14 del Regolamento Disciplinare e degli artt. 17 e 26, comma 5, della legge 18 febbraio 1989 n. 56;
- e. di dare atto, altresì che, ai sensi dell'art. 14, comma 1, del Regolamento disciplinare, i provvedimenti disciplinari divengono esecutivi il giorno successivo alla data di notificazione della decisione, completa di motivazione, all'interessato.

Il Presidente sospende i lavori del Consiglio per una breve pausa alle ore 11:17.

Alle ore 11: 27 Presidente, constatata e fatta constatare la presenza del numero legale, dichiara nuovamente aperta la seduta.

Si passa al punto 6 all'o.d.g.: Audizione deontologica in merito a segnalazione prot. n. 1446/2021 (h 11:30)

Il Presidente presenta al Consiglio i consulenti legali che prenderanno parte alle audizioni.

Il Presidente cede la parola al Coordinatore della commissione deontologica Cons. Macini affinché esponga al consiglio il caso in oggetto.

Al presente verbale si allega il verbale dell'audizione deontologica.

Delibera n. 227, approvata con voto all'unanimità dei/delle presenti.

-----**Il Consiglio**

- **Visti** gli artt. 26 e 27 della legge 56 del 18/02/1989, che attribuiscono all'Ordine il potere disciplinare;
- **Visto** l'art. 12, lettera h) della legge 56 del 18/02/1989, ai sensi del quale Il Consiglio "vigila per la tutela del titolo professionale e svolge le attività dirette ad impedire l'esercizio abusivo della professione";
- **Vista** la deliberazione n. 167 del 27.10.2025 di avvio del procedimento disciplinare e di convocazione dell'incolpato dott. M.M.;
- **Esaminata** la documentazione del fascicolo identificato prot. n. 1446/2021;
- **Audita** la relazione del coordinatore della Commissione Deontologica dott. Marco Mancini;
- **Audito** l'incolpato, ai sensi dell'art. 8 comma 4 del Regolamento Disciplinare, in merito alla ricostruzione dei fatti e alla connessa condotta professionale;
- **Ascoltate** le difese verbali dell'incolpato;
- **Visto** l'art. 25 del vigente regolamento del Consiglio dell'Ordine "Votazioni", in particolare il 4 comma, ai sensi del quale "[...] Si vota sempre a scrutinio segreto su questioni concernenti aspetti relativi alla Deontologia...";
- **Considerato che** nell'odierna seduta il Consiglio ha disposto all'unanimità dei presenti di derogare all'applicazione dell'art. 25, c. 4, del vigente regolamento del Consiglio dell'Ordine "Votazioni", disponendo, quindi di procedere con votazione palese;
- **Visto** l'art. 11, comma 2, del Regolamento Disciplinare ai sensi del quale "[...] le decisioni vengono prese a maggioranza semplice dei presenti, con un quorum costitutivo non inferiore alla metà più uno dei componenti il Consiglio dell'Ordine. In caso di parità prevale il giudizio più favorevole all'incolpato...";
- **Visto**, altresì il comma 4 dell'art. 11 del Regolamento Disciplinare ai sensi del quale "La decisione del Consiglio dell'Ordine può consistere: - nell'archiviazione del procedimento; - nella sospensione

del procedimento, ai sensi e per gli effetti dell'articolo precedente; - nell'irrogazione della sanzione.";

- **Considerato che** nel corso dell'audizione consiliare, l'incolpato ha riconosciuto che la relazione redatta all'epoca non risultava formulata in modo adeguato, in relazione alla valenza psicologico-giuridica che il documento ha successivamente assunto, e che la stessa presentava profili di improprietà nella forma.

Il Consiglio ha rilevato come, nella certificazione rilasciata, la formulazione adottata potesse indurre a ritenere che lo psicologo attestasse come fatti accertati eventi e circostanze, in particolare presunte condotte violente poste in essere dall'esponente e da familiari di quest'ultimo, che non erano oggetto di conoscenza diretta del professionista, ma risultavano esclusivamente riferiti dalla paziente nel corso del percorso clinico. Tale modalità espositiva è stata ritenuta idonea a generare equivoci circa il ruolo e i limiti dell'intervento psicologico, in contrasto con i principi di correttezza, chiarezza e rigore richiesti nella redazione di documenti destinati a possibili utilizzi in ambito giudiziario.

Il Consiglio ha tuttavia tenuto conto del fatto che l'incolpato, nel corso del procedimento giudiziario in cui la relazione è stata prodotta, ha avuto modo di chiarire, una volta escusso come testimone, che quanto riportato nel documento costituiva esclusivamente il vissuto e i riferiti della paziente, e non fatti da lui direttamente conosciuti o accertati. Tale chiarimento ha consentito al giudice di relativizzare il contenuto della certificazione, ridimensionandone la valenza.

È stato altresì considerato che, pur trattandosi di una certificazione redatta in modo improprio, dalla documentazione agli atti non emergono conseguenze rilevanti o pregiudizievoli in concreto a carico dell'esponente, anche in virtù delle successive precisazioni fornite dal professionista e del corretto inquadramento operato in sede giudiziaria.

- **Considerato** l'atteggiamento collaborativo e autocritico manifestato dall'incolpato che ha riconosciuto l'inappropriatezza di quanto certificato all'epoca e accertata l'assenza di effetti lesivi significativi per l'esponente;

- **Ritenuto che** tutto quanto illustrato sopra integri, pertanto, la violazione dell'art. 7. del Codice Deontologico degli Psicologi Italiani.

Tutto ciò premesso, ritenuto e considerato, con voto favorevole all'unanimità dei presenti, 13 (Cecilia, Cerratti, Perazzini, Pendenza, Petrocco, Sangiuliano, Marchetti, Barnabei, Mancini, Di Rocco, Ciabattini, Di Girolamo, Perilli) sull'ipotesi di sanzionare l'incolpato con l'irrogazione della sanzione dell'**Avvertimento** a carico del dott. M.M. ai sensi dell'art. 26, comma 1, lett. b) L. 56/89

DELIBERA n. 227- 25

a. di concludere il procedimento disciplinare irrogando la **sanzione dell'Avvertimento** nei confronti del professionista dott. M.M., nato a OMISSIS, il OMISSIS, residente in OMISSIS, iscritto all'Albo, sez. A dal OMISSIS al n. OMISSIS, poiché la condotta dell'incolpato ha violato l'art. 7 del C.D.;

b. di archiviare la posizione dell'incolpato rispetto alle contestazioni precedentemente formulate degli artt. 3, 5, 25;

c. di notificare la presente deliberazione all'iscritto dott. M.M. al Procuratore della Repubblica competente per territorio ai sensi dell'art. 27, comma 3, L. 18 febbraio 1989 n. 56;

d. di dare atto che avverso le deliberazioni del Consiglio può essere proposta impugnazione con ricorso ai sensi dell'art. 14 del Regolamento Disciplinare e degli artt. 17 e 26, comma 5, della legge 18 febbraio 1989 n. 56;

e. di dare atto, altresì che, ai sensi dell'art. 14, comma 1, del Regolamento disciplinare, i provvedimenti disciplinari divengono esecutivi il giorno successivo alla data di notificazione della decisione, completa di motivazione, all'interessato.

Si passa al punto 7 all'o.d.g.: Audizione deontologica in merito ad S.D. n. 09/2024 (h 14:30)

Il Presidente espone al Consiglio che a seguito della richiesta di cancellazione delibera n. 216/2025 L'audita non prenderà parte alle audizioni e non verranno svolte in quanto cancellata del nostro albo di riferimento.

Alle ore 12:03 il Presidente dichiara sciolta la seduta del Consiglio.

Il Presidente
Prof. Enrico Perilli

Il Segretario
Dott. Matteo Perazzini

Allegati:

Verbale audizione deontologica SD 08/2024

Verbale audizione deontologica SD 13/2024

Verbale audizione deontologica SD 07/2024

Verbale audizione deontologica prot. n. 1446/2021